

Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

Gazzetta ufficiale n. L 082 del 25/03/2008 pag. 0001 - 0064

Regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione
del 30 gennaio 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE [1], in particolare l'articolo 27,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

considerando quanto segue:

(1) Per facilitare ed accelerare la presentazione delle notificazioni di aiuti di Stato da parte degli Stati membri e la loro valutazione da parte della Commissione, è auspicabile generalizzare l'utilizzo dei sistemi elettronici già esistenti.

(2) Dal 1o gennaio 2006 gli Stati membri sono tenuti a trasmettere le notificazioni di aiuti di Stato in forma elettronica. L'applicazione web sistema interattivo di notificazione degli aiuti di Stato (State Aid Notification Interactive, "SANI") [2] è diventata pienamente operativa ed ha aumentato l'efficienza delle procedure. Deve quindi essere resa obbligatoria, a partire dal 1o luglio 2008, per la presentazione delle notificazioni di aiuti di Stato alla Commissione da parte degli Stati membri.

(3) Dal 1o gennaio 2006 gli Stati membri sono inoltre tenuti a trasmettere in forma elettronica tutta la corrispondenza relativa alle notificazioni. Il sistema di posta elettronica protetto con un'infrastruttura a chiave pubblica (Public Key Infrastructure, "PKI") [3], sperimentato dalla Commissione, è divenuto pienamente operativo. Deve quindi essere reso obbligatorio, a partire dal 1o luglio 2008, per tutta la corrispondenza inviata dagli Stati membri alla Commissione riguardo a una notificazione.

(4) In casi eccezionali, previo accordo della Commissione e dello Stato membro interessato, è possibile utilizzare un canale di comunicazione diverso dall'applicazione web prevista o dal sistema di posta elettronica protetto.

(5) È opportuno che gli Stati membri presentino una versione separata, non riservata, della notificazione, su base volontaria, o della relativa corrispondenza, se tali documenti contengono informazioni riservate. Ciò consentirà di abbreviare le procedure e di facilitare l'adozione di decisioni della Commissione in merito a richieste di accesso ai documenti. La classificazione di un'informazione come riservata deve essere giustificata dallo Stato membro interessato. La presentazione di una copia distinta, non riservata, della notificazione e della relativa corrispondenza non pregiudica la valutazione, da parte della Commissione, del carattere riservato delle informazioni fornite.

(6) Per migliorare la trasparenza degli aiuti di Stato nella Comunità, è opportuno che gli Stati membri facciano riferimento al numero di identificazione dell'aiuto di Stato assegnato dalla Commissione al corrispondente regime di aiuti in ogni concessione di aiuto al beneficiario finale, tranne per gli aiuti concessi mediante misure fiscali. Per lo stesso motivo, occorre modificare il modulo di notificazione inserendovi l'impegno di pubblicare su Internet il testo integrale dei regimi di aiuto definitivi approvati dalla Commissione.

(7) Alla luce di tali cambiamenti nella trasmissione delle notificazioni, occorre aggiornare anche le disposizioni relative al calcolo dei termini.

(8) La metodologia per definire i tassi di interesse applicabili in caso di recupero di aiuti illegali segue la metodologia per la fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Quest'ultima è stata riveduta. Per tenere conto di tali cambiamenti, è opportuno modificare le disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione [4] relative ai tassi di interesse per il recupero di aiuti illegali.

(9) Per consentire alla Commissione di valutare meglio gli effetti delle misure di aiuto notificate sulla concorrenza nel mercato interno, devono essere inserite nel modulo di notificazione domande relative alla potenzialità che tali misure hanno di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari.

(10) Secondo la giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee [5], quando la Commissione esamina la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, essa deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti, ivi compreso eventualmente il contesto già esaminato in una decisione precedente nonché gli obblighi che tale decisione precedente ha potuto imporre ad uno Stato membro. La Commissione ha quindi la facoltà di prendere in

considerazione l'effetto cumulativo di un eventuale aiuto precedente e del nuovo aiuto, e il fatto che il vecchio aiuto dichiarato illegittimo non sia stato rimborsato. Per consentire alla Commissione di applicare sistematicamente questa giurisdizione sia ad aiuti individuali che a regimi di aiuto, è opportuno modificare il modulo di notificazione.

(11) Oltre ai cambiamenti introdotti nella parte I dell'allegato I, sono necessarie ulteriori modifiche dei moduli di notificazione, in particolare la soppressione della parte II dell'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004, per evitare duplicazioni delle informazioni presentate dagli Stati membri.

(12) In seguito all'adozione, da parte della Commissione, degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese [6] e della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione [7], occorre sostituire i moduli di notificazione di cui all'allegato I, parte III.11 e parte III.6.A e B, con nuovi moduli in linea con gli orientamenti vigenti. Gli altri moduli di notificazione di cui all'allegato I, parte III, rimangono invariati.

(13) Per garantire la certezza del diritto e rendere più trasparente la concessione degli aiuti nella Comunità, è necessario modificare anche il modulo di notificazione semplificato di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004 e all'allegato II. In particolare, è opportuno che gli Stati membri confermino che tutti gli impegni assunti ai fini di un regime già approvato rimangono pienamente validi per il nuovo aiuto notificato.

(14) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 794/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 794/2004 è modificato come segue:

1) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

Trasmissione della notificazione

1. La notificazione è inviata alla Commissione mediante convalida elettronica effettuata dalla persona designata dallo Stato membro. Tale notificazione convalidata viene considerata inviata dal Rappresentante permanente.

2. La Commissione invia la sua corrispondenza al Rappresentante permanente dello Stato membro interessato o ad altro destinatario designato dallo Stato membro.

3. A partire dal 1o luglio 2008, le notificazioni sono inviate elettronicamente per mezzo dell'applicazione web SANI (Sistema interattivo di notifica degli aiuti di Stato).

Tutta la corrispondenza relativa a una notificazione è inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI).

4. In circostanze eccezionali e previo accordo della Commissione e dello Stato membro interessato, può essere usato un canale di comunicazione convenuto, diverso da quelli di cui al paragrafo 3, per inviare una notificazione o la relativa corrispondenza.

In mancanza di tale accordo, la notificazione o la relativa corrispondenza inviata alla Commissione da uno Stato membro tramite un canale di comunicazione diverso da quelli di cui al paragrafo 3 non si considera presentata alla Commissione.

5. Se la notificazione o la relativa corrispondenza contiene informazioni riservate, lo Stato membro interessato deve identificare chiaramente tali informazioni e giustificarne la classificazione come riservate.

6. Gli Stati membri fanno riferimento al numero di identificazione dell'aiuto di Stato assegnato a un regime di aiuti dalla Commissione per ogni concessione di aiuto a un beneficiario finale.

Il paragrafo 1 non si applica agli aiuti concessi mediante misure fiscali.";

2) all'articolo 8, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Ai fini del calcolo dei termini di azione per la Commissione, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza a norma dell'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del presente regolamento.

4. Ai fini del calcolo dei termini di azione per gli Stati membri, l'evento rilevante ai fini dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 è la ricezione della notificazione o della successiva corrispondenza da parte della Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.";

3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

"Articolo 9

Metodo di fissazione dei tassi di interesse

1. Salvo se altrimenti previsto da una decisione specifica, il tasso di interesse da utilizzare per il recupero degli aiuti di Stato concessi in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE è un tasso percentuale annuo, fissato anticipatamente dalla Commissione per ogni anno civile.

2. Il tasso di interesse è calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso del mercato monetario a 1 anno. Se tali tassi non sono disponibili, si utilizza il tasso del mercato monetario a 3 mesi oppure, in mancanza di quest'ultimo, il rendimento dei titoli di Stato.

3. In mancanza di dati affidabili sul mercato monetario o sul rendimento dei titoli, o di dati equivalenti, oppure in casi eccezionali, la Commissione, in stretta cooperazione con lo Stato membro o gli Stati membri interessati, può fissare un tasso di recupero sulla base di un metodo diverso e sulla base delle informazioni disponibili.

4. Il tasso di recupero è aggiornato una volta all'anno. Il tasso di base viene calcolato sulla base del tasso del mercato monetario a 1 anno rilevato nei mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno in questione. Il tasso così calcolato si applica per tutto l'anno successivo.

5. Inoltre, per tenere conto di variazioni significative ed improvvise, viene effettuato un aggiornamento ogniqualvolta il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosta di più del 15 % dal tasso in vigore. Il nuovo tasso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo ai mesi utilizzati per il calcolo.";

4) all'articolo 11, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il tasso di interesse di cui al paragrafo 1 si applica per tutto il periodo fino alla data di recupero. Tuttavia, se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.";

5) gli allegati sono modificati in conformità degli allegati del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2008.

Per la Commissione

Neelie Kroes

Membro della Commissione

[1] GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

[2] I particolari relativi all'applicazione web figurano nella comunicazione della Commissione "Modalità di trasmissione elettronica delle notifiche degli aiuti di Stato, indirizzi compresi, e disposizioni per garantire la protezione delle informazioni riservate" (GU C 237 del 27.9.2005, pag. 3).

[3] I particolari sono pubblicati nella comunicazione della Commissione "Modalità di trasmissione elettronica delle notifiche degli aiuti di Stato, indirizzi compresi, e disposizioni per garantire la protezione delle informazioni riservate".

[4] GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 1), rettificata nella (GU L 44 del 15.2.2007, pag. 3).

[5] Cause riunite T-244/93 e T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf GmbH contro Commissione delle Comunità europee, Racc. 1995, pagina II-2265.

[6] GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2.

[7] GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1.

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 è modificato come segue:

1) La parte I Informazioni generali è sostituita dal testo seguente:

«PARTE I

INFORMAZIONI GENERALI

STATUS DELLA NOTIFICA

Le informazioni trasmesse in questo modulo riguardano:

una notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE?

un possibile aiuto illegittimo (1)?

In caso affermativo, specificare la data di esecuzione dell'aiuto. Compilare il presente modulo e le schede di informazioni complementari pertinenti.

una misura che non costituisce aiuto notificata alla Commissione per ragioni di certezza giuridica?

Indicare per quali ragioni lo Stato membro che procede alla notifica ritiene che la misura non costituisca aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Compilare le parti pertinenti del presente modulo e fornire tutta la documentazione d'appoggio necessaria.

Una misura non costituisce aiuto di Stato se non soddisfa uno dei criteri stabiliti all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Fornire una valutazione completa della misura alla luce dei seguenti criteri, con particolare attenzione al criterio che si ritiene non soddisfatto:

- Non vi è trasferimento di risorse pubbliche (ad esempio, se ritenete che la misura non sia attribuibile allo Stato o se ritenete che saranno attuati provvedimenti legislativi che non comportano trasferimenti di risorse pubbliche)
- Assenza di vantaggi (ad esempio, se è rispettato il principio dell'investitore privato in un'economia di mercato)
- Assenza di selettività/specificità (ad esempio, se la misura è applicabile a tutte le imprese, in tutti i settori economici, senza limitazioni territoriali e senza valutazioni discrezionali)
- Nessuna distorsione della concorrenza/nessuna incidenza sugli scambi intracomunitari (ad esempio, se l'attività non è di natura economica oppure è solamente locale).

1. Identificazione dell'autorità che concede l'aiuto 1.1. Stato membro interessato: 1.2. Regione/i interessata/e (se del caso) 1.3. Persona di contatto responsabile: Nome: Indirizzo: Telefono: Fax: E-mail: 1.4. Persona di contatto responsabile presso la Rappresentanza permanente: Nome: Telefono: Fax: E-mail: 1.5. Se si desidera che una copia della corrispondenza ufficiale inviata dalla Commissione allo Stato membro sia trasmessa ad altre autorità nazionali, indicarne il nome e l'indirizzo: Nome: Indirizzo: ...

(1) Ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1) (di seguito: «regolamento procedurale»), per aiuti illegali si intendono i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

+++++ TIFF +++++

1.6. Indicare il riferimento che si desidera sia riportato nella corrispondenza della Commissione:

1.7. Nome e indirizzo dell'autorità che concede l'aiuto:

2. Identificazione dell'aiuto 2.1. Titolo dell'aiuto (o nome dell'impresa beneficiaria dell'aiuto individuale):

2.2. Breve descrizione dell'obiettivo dell'aiuto. Indicare l'obiettivo principale e, se del caso, l'obiettivo o gli obiettivi secondari:

Obiettivo principale

Obiettivo secondario (2)

(barrare solo una casella)

Sviluppo regionale

Ricerca e sviluppo

Innovazione

Tutela dell'ambiente

Risparmio energetico

Salvataggio di imprese in difficoltà

Ristrutturazione di imprese in difficoltà

Aiuto per la chiusura

PMI

Occupazione

Formazione

Capitale di rischio

Promozione dell'esportazione e dell'internazionalizzazione

Servizi di interesse economico generale

Sviluppo settoriale (3)

Sostegno sociale a singoli consumatori

Compensazione di danni arrecati da calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali

Realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo

Rimedio a un grave turbamento dell'economia

Conservazione del patrimonio

Cultura

(2) Un obiettivo secondario è un obiettivo cui l'aiuto mira in aggiunta all'obiettivo principale. Ad esempio, un regime il cui obiettivo principale è la ricerca e sviluppo può avere come obiettivo secondario le piccole e medie imprese (PMI) se l'aiuto è destinato esclusivamente alle PMI. L'obiettivo secondario può anche essere settoriale, ad esempio nel caso di un regime di ricerca e sviluppo nel settore siderurgico. (3) Specificare il settore al punto 4.2.

+++++ TIFF +++++

2.3. Regime — Aiuto individuale (4) 2.3.1. La notifica riguarda un regime di aiuti?

sì
no
— In caso affermativo, si tratta di un regime che modifica un regime di aiuti esistente?

sì
no
— In caso affermativo, sono soddisfatte le condizioni per la procedura di notifica semplificata di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di applicazione (CE) n. 794/2004?

sì
no
— In caso affermativo, utilizzare il modulo di notifica semplificato e completarlo con le informazioni richieste (allegato II). — In caso negativo, continuare con il presente modulo e specificare se il regime originario che viene modificato era stato notificato alla Commissione.

sì
no
— In caso affermativo, specificare: Numero dell'aiuto: Data di autorizzazione della Commissione riferimento della lettera della Commissione (SG[...]/D/...): .../.../... Durata del regime originario: ...

Specificare quali condizioni vengono modificate rispetto al regime originario e perché:

2.3.2. La notifica riguarda un aiuto individuale?

sì
no
— In caso affermativo, barrare la casella appropriata:
aiuto basato su un regime che è soggetto a notifica individuale

Riferimento del regime autorizzato: Titolo: Numero dell'aiuto: Lettera di autorizzazione della Commissione: ...

aiuto individuale non basato su un regime

2.3.3. La notifica si riferisce a un aiuto individuale o a un regime di aiuti notificato a norma di un regolamento di esenzione? In caso affermativo, barrare la casella appropriata:

Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (5). Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III. 1.

Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 agli aiuti destinati alla formazione (6). Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III. 2.

(4) Ai sensi dell'articolo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1), si intendono per aiuti individuali gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime. (5) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22), dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3) e dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85). (6) Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20), modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004 della Commissione (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 20) e dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85).

+++++ TIFF +++++

Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (7). Utilizzare la scheda di informazioni complementari riportata nella parte III. 3.

Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (8).

Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (9).

3. Base giuridica nazionale 3.1. Elencare le basi giuridiche nazionali, incluse le disposizioni di applicazione e le rispettive fonti di riferimento: Titolo: ...

Riferimento (se del caso): ...

3.2. Indicare il documento o i documenti allegati alla presente notifica:

Una copia delle parti pertinenti del testo o dei testi definitivi della base giuridica (e, se possibile, un sito web)

Una copia delle parti pertinenti del progetto del testo o dei testi della base giuridica (e, se possibile, un sito web)

3.3. Nel caso di un testo definitivo, indicare se contiene una clausola in base alla quale l'ente che concede l'aiuto può concederlo solo previa autorizzazione della Commissione (clausola di sospensione)?

sì

no

3.4. Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti — in caso di regime di aiuti:

— impegno di pubblicare su Internet il testo integrale dei regimi di aiuti definitivo,

sì

indirizzo Internet: ...

— conferma che il regime non sarà applicato prima che tali informazioni vengano pubblicate su Internet

sì

4. Beneficiari 4.1. Ubicazione del beneficiario o dei beneficiari:

in una regione non assistita: ...

in una regione ammissibile ad aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (specificare se al livello 3 o inferiore del NUTS): ...

in una regione ammissibile ad aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE (specificare se al livello 2 o inferiore del NUTS): ...

mista: specificare ...

(7) Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3) e (GU L 349 del 24.12.2002, pag. 126), modificato dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione (GU L 368 del 23.12.2006, pag. 85). (8) Regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione, del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale (GU L 302 dell'1.11.2006, pag. 29). (9) Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 (GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3).

+++++ TIFF +++++

4.2. Settore/i di attività del beneficiario o dei beneficiari:

Nessun settore specifico

Settore specifico: precisare sulla base della classificazione NACE rev. 2 (10) ...

4.3. Per un aiuto individuale: Nome del beneficiario: Tipo di beneficiario: ...

PMI

Numero di dipendenti: Fatturato annuo: Totale di bilancio annuo: Indipendenza: [allegare una dichiarazione sull'onore secondo la raccomandazione della Commissione sulle PMI (11) o fornire documenti giustificativi attestanti la conformità ai criteri sopra indicati]: ...

grande impresa

impresa in difficoltà (12)

4.4. Per un regime di aiuti: Tipo di beneficiari:

tutte le imprese (grandi imprese e piccole e medie imprese)

unicamente grandi imprese

piccole e medie imprese (13)

medie imprese

piccole imprese

microimprese

i seguenti beneficiari: ...

numero stimato di beneficiari:

inferiore a 10

da 11 a 50

da 51 a 100

da 101 a 500

da 501 a 1 000

superiore a 1 000

(10) La NACE è la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea. Si veda in proposito il regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1). La revisione 2 entra in vigore il 1o gennaio 2008. (11) Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) e regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22), o eventuali atti legislativi successivi che li sostituiscono. (12) Secondo la definizione fornita negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2). (13) Secondo la definizione fornita nella raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36) e nel regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22), o eventuali atti legislativi successivi che li sostituiscono.

+++++ TIFF +++++

5. Importo dell'aiuto/spesa annua (14) Per un aiuto individuale indicare l'importo totale di ciascuna delle misure in questione:

Per un regime di aiuti indicare l'importo annuo dello stanziamento previsto e l'importo totale:

Per le misure fiscali indicare l'importo stimato del minor gettito fiscale per anno, nonché del minor gettito fiscale totale, imputabile alle agevolazioni fiscali per il periodo cui si riferisce la notifica:

Se la dotazione non è adottata annualmente, indicare a quale periodo si riferisce:

Se la notifica riguarda modifiche di un regime di aiuti esistente, indicare gli effetti in termini di bilancio delle modifiche del regime notificate:

6. Forma dell'aiuto e fonti di finanziamento Specificare la forma dell'aiuto messo a disposizione del beneficiario (se del caso per ciascuna misura):

Sovvenzione diretta

Sovvenzione rimborsabile

Prestito agevolato (fornire dettagli sulla garanzia)

Abbuono di interessi

Agevolazione fiscale. Specificare:

Detrazione di imposta

Riduzione della base imponibile

Riduzione dell'aliquota

Differimento dell'imposta

Altro: ...

Riduzione dei contributi di previdenza sociale

Capitale di rischio

Altre forme di intervento sul capitale. Specificare: ...

Remissione del debito

Garanzia (fornire, fra l'altro, informazioni sul prestito o su altre operazioni finanziarie assistite dalla garanzia, sulle modalità della garanzia e sul premio da versare)

Altro. Specificare: Descrivere dettagliatamente per ciascuno strumento di aiuto le norme e le condizioni di applicazione, precisando in particolare l'entità dell'aiuto e il trattamento fiscale, e se l'aiuto è concesso automaticamente quando sono

soddisfatti alcuni criteri (in caso affermativo indicare i criteri) o è previsto un margine di discrezionalità delle autorità che concedono l'aiuto.

(14) Tutti i dati devono essere forniti in moneta nazionale.

+++++ TIFF +++++

Precisare il finanziamento dell'aiuto: se l'aiuto non è finanziato dal bilancio generale dello Stato/della regione/di un altro ente pubblico territoriale, specificare come è finanziato:

Attraverso prelievi parafiscali o imposte il cui gettito è destinato a un beneficiario diverso dallo Stato. Fornire informazioni dettagliate sulle misure fiscali in questione nonché sui prodotti/attività cui si applicano. Precisare in particolare se i prodotti importati da altri Stati membri sono soggetti ai prelievi o imposte suddetti. Allegare copia della base giuridica per l'imposizione dei medesimi.

Riserve accumulate

Imprese pubbliche

Altro (specificare): ...

7. Durata 7.1. Per un aiuto individuale: Indicare la data prevista per dare esecuzione all'aiuto. Se l'aiuto sarà concesso in più rate, indicare la data prevista di ciascuna rata:

Specificare, se del caso, la durata della misura per la quale è concesso l'aiuto:

7.2. Per un regime di aiuti: Indicare la data prevista a partire dalla quale può essere concesso l'aiuto:

Indicare la data prevista entro la quale può essere concesso l'aiuto:

Se la durata è superiore ai sei anni, spiegare perché è indispensabile un periodo più lungo per conseguire l'obiettivo o gli obiettivi del regime:

8. Cumulo di tipi diversi di aiuti L'aiuto può essere cumulato con aiuti ricevuti attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili?

sì

no

In caso affermativo, descrivere i meccanismi applicati per assicurare il rispetto delle norme relative al cumulo:

9. Segreto d'ufficio La presente notifica contiene informazioni riservate che non dovrebbero essere rivelate a terzi?

sì

no

In caso affermativo, indicare quali parti sono riservate e per quali ragioni:

Lo Stato membro presenta una versione non riservata della notifica su base volontaria?

sì

no

In caso affermativo, la Commissione pubblicherà la sua decisione senza chiedere allo Stato membro di confermarne il contenuto.

+++++ TIFF +++++

10. Compatibilità dell'aiuto 10.1 Specificare quali sono i regolamenti, le discipline, gli orientamenti e gli altri testi esistenti applicabili agli aiuti di Stato che forniscono una base giuridica esplicita per l'autorizzazione dell'aiuto (se del caso specificandolo per ciascuna misura) e completare la pertinente scheda di informazioni complementari riportata nella parte III.

Aiuti alle PMI

Notifica di singoli aiuti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004

Notifica di singoli aiuti o di regimi di aiuti ai sensi dell'articolo 6 bis del regolamento (CE) n. 70/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004

Notifica per ragioni di certezza giuridica

Aiuti alle PMI nel settore agricolo

Aiuti alla formazione

Notifica di singoli aiuti ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 68/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 363/2004

Notifica per ragioni di certezza giuridica

Aiuti all'occupazione

Notifica di un aiuto individuale ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2204/2002

Notifica di un regime di aiuti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2204/2002

Notifica per ragioni di certezza giuridica

Aiuti a finalità regionale

Notifica di un aiuto ai sensi degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (15)

Notifica di un aiuto ai sensi del punto 64 degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (grandi progetti di investimento)

Notifica di un aiuto ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1628/2006

Notifica per ragioni di certezza giuridica

Aiuti a ricerca, sviluppo ed innovazione

Aiuti per il salvataggio di imprese in difficoltà

Aiuti per la ristrutturazione di imprese in difficoltà

Aiuti per la produzione audiovisiva

Aiuti alla tutela dell'ambiente

Aiuti al capitale di rischio

Aiuti al settore agricolo

Aiuto al settore della pesca

Aiuto al settore dei trasporti

Aiuto alla costruzione navale

10.2 Qualora i regolamenti, discipline, orientamenti o altri testi esistenti applicabili agli aiuti di Stato non forniscano una base esplicita per l'autorizzazione di un aiuto indicato nel presente modulo, indicare le ragioni dettagliate per le quali l'aiuto potrebbe essere considerato compatibile con il trattato CE, facendo riferimento alle disposizioni di deroga del trattato CE applicabili [articolo 86, paragrafo 2, articolo 87, paragrafo 2, lettere a) o b), e articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b), c) o d)] nonché alle altre disposizioni specifiche relative all'agricoltura e ai trasporti.

(15) Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

+++++ TIFF +++++

10.3 Qualora gli esistenti regolamenti, discipline, orientamenti o altri testi applicabili agli aiuti di Stato non forniscano una base esplicita per l'approvazione e ove non richiesto dalle rilevanti schede di informazioni complementari di cui alla parte III, fornire le seguenti informazioni concernenti i probabili effetti della misura notificata sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri. Tali informazioni sono necessarie per completare la valutazione comparata, da parte della Commissione, degli effetti positivi della misura di aiuto (il raggiungimento di un obiettivo di comune interesse) rispetto ai suoi effetti secondari potenzialmente negativi (distorsione degli scambi e della concorrenza). 10.3.1 Aiuti individuali:

A. Effetti sulla concorrenza. Specificare e descrivere i mercati del prodotto sui quali è probabile che l'aiuto abbia effetti significativi, la struttura e la dinamica di tali mercati e la quota di mercato indicativa del beneficiario:

B. Effetti sugli scambi tra Stati membri. Fornire informazioni sugli effetti sugli scambi (spostamento dei flussi commerciali e dell'ubicazione dell'attività economica)

10.3.2 Regimi di aiuto:

A. Effetti sulla concorrenza. Specificare e descrivere i mercati del prodotto sui quali è probabile che il regime di aiuto abbia effetti significativi, la struttura e la dinamica di tali mercati:

B. Effetti sugli scambi tra Stati membri. Fornire informazioni sugli effetti sugli scambi (spostamento dei flussi commerciali e dell'ubicazione dell'attività economica)

11. Ordini di recupero pendenti 11.1. Per un aiuto individuale: Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere il pagamento dell'aiuto notificato se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa ad un aiuto individuale o a un regime di aiuti), finché tale beneficiario non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

sì

no

11.2. Per un regime di aiuti: Le autorità dello Stato membro si impegnano a sospendere il pagamento di aiuti in base al regime notificato nei confronti di qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

sì

no

12. Altre informazioni Fornire qualsiasi altra informazione considerata pertinente ai fini della valutazione della misura o delle misure in questione conformemente alle regole in materia di aiuti di Stato. 13. Allegati Elencare tutti i documenti allegati alla notifica e fornire copie cartacee oppure il link a siti web per i documenti in questione. 14. Dichiarazione Certifico che, a mia conoscenza, le informazioni fornite nel presente modulo e in tutti gli allegati sono complete ed esatte. Data e luogo: Firma: Nome e funzione del firmatario: »

+++++ TIFF +++++

2) La parte II è soppressa.

3) La parte III è modificata come segue:

a) La scheda di informazioni supplementari 6.A è sostituita dalla seguente:

«PARTE III.6.A

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione: Regimi di aiuti

La presente scheda di informazioni complementari è destinata ad essere utilizzata per la notifica dei regimi di aiuti (16) soggetti alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (disciplina R&S&I) (17). La scheda deve essere altresì utilizzata per gli aiuti alla ricerca e sviluppo a favore delle PMI ai quali non si applica il regolamento di esenzione per categoria per le PMI (18), nonché per gli aiuti destinati al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

1. Caratteristiche essenziali della misura notificata

Si prega di compilare le parti del modulo di notifica pertinenti sulla base delle caratteristiche della misura notificata. Il modulo comporta anche alcune istruzioni per la sua compilazione.

A. Precisare il tipo di aiuto e compilare le parti pertinenti della Sezione 4 [“Compatibilità degli aiuti a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE”] della scheda di informazioni complementari.

Aiuti a favore di progetti di R&S, compilare la Sezione 4.1;

Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica, compilare la Sezione 4.2;

Aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI, compilare la Sezione 4.3;

Aiuti alle nuove imprese innovatrici, compilare la Sezione 4.4;

Aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi, compilare la Sezione 4.5;

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione, compilare la Sezione 4.6;

Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, compilare la Sezione 4.7;

Aiuti ai poli d’innovazione, compilare la Sezione 4.8.

Compilare inoltre la Sezione 5 “Effetto di incentivazione e necessità dell’aiuto” e la Sezione 8 (“Relazioni e monitoraggio”) per dare le conferme richieste.

B. Dell’aiuto beneficiano anche organismi di ricerca (19)/intermediari dell’innovazione?

sì

no

In caso affermativo, compilare la Sezione 2 e/o la Sezione 3 (“Organismi di ricerca e intermediari dell’innovazione” e “Aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche”) della scheda di informazioni complementari.

C. L’aiuto può essere cumulato con altri aiuti?

sì

no

In caso affermativo, compilare la Sezione 6 (“Cumulo”) della scheda di informazioni complementari.

D. Gli aiuti alle attività di R&S riguardano prodotti enumerati all’allegato I del trattato CE?

sì

no

In caso affermativo, compilare la Sezione 7 (“Domande specifiche per l’agricoltura e la pesca”) della scheda di informazioni complementari.

(16) Per quanto riguarda gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, la Commissione può anche considerare che un gruppo di progetti costituisce un unico progetto. Per maggiori informazioni si veda la Sezione 4 della scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione: aiuti individuali [parte III.6.b dell’allegato I del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione]. (17)

Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1). (18) Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22), o qualsiasi regolamento successivo che lo sostituisca. (19) Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettera d) della disciplina R&S&I.

+++++ TIFF +++++

E. Se vengono applicati un aiuto specifico (20)/una maggiorazione per le PMI, si prega di confermare che le imprese beneficiarie rispondono alla definizione di PMI secondo la legislazione comunitaria (21).

si

F. Qualora nel quadro del regime di aiuti le autorità pubbliche incarichino delle imprese di svolgere attività di R&S o ne acquistino i risultati, precisare se i contratti sono aggiudicati mediante gara d'appalto (22).

si

no

In caso negativo, si noti che simili pagamenti ad un'impresa da parte di autorità pubbliche sono di norma qualificabili come aiuti di Stato.

F. Se del caso, precisare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica: ...

H. Si prega di confermare che ogni aiuto concesso nel quadro del regime notificato sarà notificato individualmente alla Commissione qualora superi le soglie al di là delle quali è prescritto un esame dettagliato, stabilite nella Sezione 7.1 della disciplina R&S&I.

si

I. Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari.

2. Organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione intesi quali beneficiari di aiuti di Stato (23)

2.1 Finanziamento pubblico di attività non economiche

A. Gli organismi di ricerca o gli intermediari dell'innovazione senza scopo di lucro svolgono un'attività economica (24) (ossia offrono beni e/o servizi su un mercato)?

si

no

In caso affermativo, descrivere tale attività:

B. Se lo stesso soggetto svolge attività sia di natura economica che non economica (25), è possibile distinguere chiaramente i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti?

si

no

In caso affermativo, specificare.

In caso affermativo, si noti che il finanziamento pubblico delle attività non economiche non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. In caso di risposta negativa, si ricorda che il finanziamento pubblico di attività economiche costituisce invece aiuto di Stato.

2.2 Finanziamento pubblico di attività economiche

C. Lo Stato membro è in grado di dimostrare che:

— il finanziamento statale è integralmente trasmesso ai destinatari finali dagli organismi di ricerca o dagli intermediari dell'innovazione senza scopo di lucro (che svolgono attività economiche),

E

— agli intermediari non è stato concesso alcun vantaggio?

si

no

Si prega di fornire informazioni e prove:

Se la risposta è sì, si noti che gli intermediari non possono beneficiare di aiuti di Stato. Agli aiuti concessi ai destinatari finali si applicano le normali disposizioni relative agli aiuti di Stato.

(20) Ossia misure di cui alle Sezioni 4.3, 4.4, 4.6 e 4.7 della scheda di informazioni complementari. Si noti che la misura di cui alla Sezione 4.4 è applicabile solo alle piccole imprese. (21) Cfr. la nota 20. (22) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione

2.1. (23) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 3.1. (24) Per maggiori informazioni si veda la Sezione 3.1.1 della disciplina R&S&I (nota 24). (25) Per maggiori informazioni si veda la Sezione 3.1.1 (secondo e terzo comma) della disciplina R&S&I

+++++ TIFF +++++

3. Aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche (26)

3.1 Attività di ricerca per conto di imprese

A. I progetti che beneficiano di aiuti nel quadro del regime notificato sono realizzati da organismi di ricerca per conto di imprese?

sì

no

B. In caso affermativo, gli organismi di ricerca, in quanto mandatari, forniscono un servizio alle imprese, in quanto mandanti, secondo una delle modalità seguenti?

— gli agenti ricevono una remunerazione appropriata per i loro servizi

sì

no

E

— i mandanti specificano le condizioni dei servizi prestati

sì

no

Fornire informazioni dettagliate:

C. Gli organismi di ricerca prestano i loro servizi al prezzo di mercato?

sì

no

In assenza di prezzo di mercato, gli organismi di ricerca forniscono il servizio a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole?

sì

no

Fornire informazioni dettagliate:

Se un organismo di ricerca presta dei servizi e se la risposta ad una delle domande della Sezione C è affermativa, di norma non viene trasmesso alcun aiuto di Stato all'impresa attraverso l'organismo di ricerca.

3.2 Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca

A. Il progetto di collaborazione è realizzato congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca?

sì

no

In caso affermativo, illustrare le modalità di collaborazione.

B. In caso affermativo, i costi del progetto finanziato nel quadro del regime notificato sono integralmente a carico delle imprese partecipanti?

sì

no

I risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione E agli organismi di ricerca sono attribuiti tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla loro attività di R&S (27)?

sì

no

Gli organismi di ricerca ricevono dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale (28) derivanti dall'attività da essi svolta nell'ambito del progetto che sono trasferiti alle imprese partecipanti?

sì

no

Fornire maggiori informazioni (si noti che il contributo delle imprese partecipanti ai costi degli organismi di ricerca sarà dedotto da tale compenso).

(26) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 3.2. (27) Per maggiori informazioni si veda la Sezione 3.2.2 della disciplina R&S&I (nota 28). (28) Per maggiori informazioni si veda la Sezione 3.2.2 della disciplina R&S&I (nota 29).

+++++ TIFF +++++

C. Se a nessuna delle domande della Sezione B è stata data risposta affermativa, lo Stato membro può basarsi su un esame individuale dei progetti di collaborazione (29).

Proporre una valutazione individuale dei progetti di collaborazione tenendo conto degli elementi suesposti. Allegare alla notifica copia dei contratti e accordi.

Se a nessuna delle domande della Sezione B è stata data risposta affermativa e la valutazione individuale del progetto di collaborazione non conduce al risultato di escludere la presenza di un aiuto di Stato, la Commissione considererà come aiuto alle imprese l'intero valore del contributo dato al progetto dall'organismo pubblico di ricerca.

4. Compatibilità degli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

4.1 Aiuti a favore di progetti di R&S (30)

4.1.1.

Categorie di ricerca (31)

A. Indicare quali stadi di ricerca (32) sono finanziati nel quadro della misura notificata:

ricerca fondamentale;

ricerca industriale;

sviluppo sperimentale.

Citare a titolo di esempio alcuni dei principali progetti che beneficeranno del regime notificato:

B. Se i singoli progetti di R&S abbracciano più categorie di ricerca, spiegare come se ne terrà conto nel determinare l'intensità massima di aiuto di un determinato progetto (l'intensità massima di aiuto dipende anche dalla categoria di ricerca).

4.1.2

Costi ammissibili

Tutti i costi ammissibili devono essere imputati a una specifica categoria di R&S (33). Ripartire i costi secondo lo schema indicato nella tabella che segue:

Ricerca fondamentale

Ricerca industriale

Sviluppo sperimentale

Costi di personale

Costo di strumenti e attrezzature

Costi dei fabbricati e dei terreni

Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato

Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca

Altri costi di esercizio

(29) Può anche non sussistere aiuto quando l'esame dell'accordo contrattuale fra i partner porti a concludere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di R&S&I, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, la loro partecipazione ai lavori e i loro contributi finanziari e di altro tipo al progetto. (30) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.1. (31) Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a *The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development* (OCSE, 2002). (32) Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I. (33) Cfr. Sezione 5.1.4 della disciplina R&S&I.

+++++ TIFF +++++

4.1.3

Intensità di aiuto e maggiorazioni

L'intensità di aiuto è calcolata in base ai costi ammissibili del progetto. Deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione (34).

A. Intensità di base (senza maggiorazioni) (35)

Ricerca fondamentale

Ricerca industriale

Sviluppo sperimentale

Intensità massima di aiuto

B. Maggiorazioni:

Ai progetti sono applicate delle maggiorazioni?

sì

no

In caso affermativo, di che tipo:

— Nel regime notificato viene applicata una maggiorazione per PMI?

sì

no

Specificare il livello della maggiorazione (36): ...

— Viene applicata una maggiorazione per i) la collaborazione effettiva fra imprese, ii) la collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca o iii) la diffusione dei risultati della ricerca (solo per progetti di ricerca industriale)?

sì

no

i) Se si applica una maggiorazione per la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra, confermare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

nessuna impresa sostiene da sola più del 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

E

il progetto comporta una collaborazione con almeno una PMI o la collaborazione è transfrontaliera, cioè le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate almeno in due Stati membri diversi.

Specificare il livello della maggiorazione (37): ...

ii) Se si applica una maggiorazione perché il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S, confermare che sussistono le seguenti condizioni:

l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili;

E

l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

Specificare il livello della maggiorazione (38): ...

(34) Nel caso di aiuti di Stato a favore di un progetto di R&S realizzato in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, il cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno diretto dello Stato a un progetto di ricerca specifico e, qualora configurino aiuti, i contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto, non possono superare le intensità di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie. (35) L'intensità dell'aiuto non può superare il 100 % per la ricerca fondamentale, il 50 % per la ricerca industriale e il 25 % per lo sviluppo sperimentale. (36) L'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese. (37) L'intensità dell'aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l'80 %. (38) L'intensità dell'aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l'80 %. La maggiorazione non si applica all'organismo di ricerca.

+++++ TIFF +++++

iii) Se in caso di ricerca industriale si applica una maggiorazione per l'ampia diffusione dei risultati della ricerca, precisare quale dei seguenti mezzi di diffusione viene utilizzato (almeno uno):

convegni tecnici o scientifici;

pubblicazione in riviste tecniche e scientifiche;

inserimento in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti);
divulgazione tramite software gratuito od open source.

Specificare il livello della maggiorazione (39): ...

C. Indicare l'intensità di aiuto complessiva del progetto sostenuto nel quadro del regime notificato (comprese le maggiorazioni) in (%): ...

4.1.4.

Condizioni specifiche per gli anticipi rimborsabili (40)

A. L'aiuto ai progetti di R&S è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile?

si

no

B. L'aiuto concesso sotto forma di anticipo rimborsabile nel quadro della misura notificata è espresso in equivalente sovvenzione lordo (41)?

si

no

In caso affermativo, indicare l'intensità di aiuto dell'anticipo rimborsabile espressa in equivalente sovvenzione lordo (42):

...

Inoltre, illustrare nei dettagli la metodologia utilizzata E i dati verificabili utilizzati come materiale di base per l'applicazione di detta metodologia.

C. Se l'aiuto non può essere espresso in termini di equivalente sovvenzione lordo, qual è il livello dell'anticipo rimborsabile in percentuale dei costi ammissibili? ...

Se il livello dell'anticipo rimborsabile a favore del progetto di R&S è superiore alle intensità di cui alle sezioni 5.1.2 e 5.1.3 fino alle intensità massime di cui alla Sezione 5.1.5 della disciplina R&S&I, si prega di:

— comunicare alla Commissione informazioni dettagliate relative al rimborso in caso di successo nonché una chiara definizione di cosa s'intende per esito positivo delle attività di ricerca;

E

— confermare che:

la misura prevede che, in caso di esito positivo, l'anticipo sarà rimborsato a un tasso d'interesse pari almeno al tasso applicabile conformemente alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (43);

in caso di successo superiore all'esito definito positivo, lo Stato membro ha diritto a chiedere pagamenti superiori al rimborso dell'importo dell'anticipo inclusi gli interessi secondo il tasso di riferimento stabilito dalla Commissione;

in caso di parziale successo, lo Stato membro esigerà che il rimborso sia garantito in proporzione al grado di successo conseguito.

(39) L'intensità dell'aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l'80 %. (40) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.1.5. (41) L'equivalente sovvenzione lordo di un anticipo rimborsabile rispecchia la probabilità che l'anticipo venga rimborsato dai beneficiari. (42) L'equivalente sovvenzione lordo deve soddisfare le condizioni relative alle intensità massime di aiuto di cui alle sezioni 5.1.2 e 5.1.3 della disciplina R&S&I. (43) GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3. Reperibile anche su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html

+++++ TIFF +++++

4.1.5.

Condizioni specifiche per le misure fiscali (44)

A. Gli aiuti ai progetti di R&S nel quadro del regime notificato sono concessi mediante misure di natura fiscale?

si

no

Nel caso di un aiuto di Stato alla R&S concesso mediante misure di natura fiscale, fornire studi di valutazione che permettano alla Commissione di valutare gli effetti di incentivazione degli aiuti concessi mediante le misure fiscali.

B. In caso affermativo, precisare come sono calcolate le intensità di aiuto:

sulla base del singolo progetto di R&S;

come il rapporto fra lo sgravio fiscale globale e la somma di tutti i costi ammissibili di R&S sostenuti in un periodo non superiore a tre esercizi fiscali consecutivi;

altri: ...

Illustrare nei dettagli il metodo di calcolo utilizzato.

4.2 Aiuti per studi di fattibilità tecnica (45)

4.2.1

Condizioni generali

Si tratta di studi preliminari ad attività di (46):

ricerca industriale;

sviluppo sperimentale.

4.2.2.

Intensità di aiuto

Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) (47) per le PMI: ...

Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) (48) per le grandi imprese: ...

L'intensità di aiuto è calcolata in base al costo degli studi di fattibilità del progetto.

4.3 Aiuti destinati a coprire le spese di diritti di proprietà industriale delle PMI (49)

4.3.1

Condizioni

L'aiuto riguarda quale stadio della ricerca (50)?

ricerca fondamentale;

ricerca industriale;

sviluppo sperimentale.

4.3.2

Spese ammissibili e intensità di aiuto

A. Specificare quali sono i costi ammissibili (51):

costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, ...

costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni: ...

costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione: ...

(44) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.1.6. (45) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.2. (46) Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OCSE, 2002); per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I. (47) Per le PMI, l'intensità dell'aiuto non può superare il 75 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale. (48) Per le grandi imprese, l'intensità dell'aiuto non può superare il 65 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale. (49) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.3. (50) Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I. (51) Per maggiori informazioni si veda la Sezione 5.3 (secondo comma), della disciplina R&S&I.

+++++ TIFF +++++

B. Indicare l'intensità massima di aiuto in (%) (52): ...

4.4 Aiuti alle nuove imprese innovatrici (53) (per piccole imprese)

Si prega di confermare che:

A. i beneficiari sono piccole imprese secondo la definizione della legislazione comunitaria (54), esistenti da meno di 6 anni al momento della concessione dell'aiuto

B. i beneficiari sono imprese innovatrici.

Confermare che la sussistenza di questa condizione è confermata da:

una valutazione di un esperto esterno che dimostra che nel prossimo futuro il beneficiario metterà a punto prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto alla situazione attuale del settore nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

O

prove a dimostrazione del fatto che le spese di R&S rappresentano almeno il 15 % del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei conti esterno.

Giustificare nei dettagli le affermazioni di cui sopra:

C. Precisare l'importo massimo dell'aiuto erogabile nel quadro del regime notificato: ...

Confermare che gli aiuti alle nuove imprese innovatrici non supereranno:

1 milione EUR nelle zone assistite;

1,5 milioni EUR nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE;

1,25 milioni EUR nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE.

D. Si prega di confermare che:

i beneficiari non hanno ancora mai ricevuto aiuti alle nuove imprese innovatrici e fruiranno dell'aiuto una sola volta nel periodo in cui rispondono alla definizione di nuova impresa innovatrice.

E. Le imprese beneficiano di un cumulo di aiuti?

sì

no

In caso affermativo, indicare come saranno rispettate le regole specifiche sul cumulo degli aiuti previste per gli aiuti alle nuove imprese innovatrici (Sezione 5.4 della disciplina R&S&I).

4.5 Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi (55)

4.5.1

Condizioni generali

A. La misura notificata riguarda quale tipo di innovazione nei servizi (56)?

innovazione dei processi nei servizi;

l'innovazione dell'organizzazione nei servizi.

(52) I livelli massimi di aiuto corrispondono ai livelli di aiuto che sarebbero stato ammissibili per l'aiuto alla R&S per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale. (53) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.4. (54) Cfr. la nota 20. (55) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.5. (56) Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere i) e j), della disciplina R&S&I.

+++++ TIFF +++++

Descrivere in modo particolareggiato l'innovazione (dei processi o dell'organizzazione) (57):

B. Si prega di confermare che:

l'innovazione dell'organizzazione è legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'ottica di modificare l'organizzazione;

l'innovazione ha la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati;

il progetto sovvenzionato porta all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si può riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;

l'innovazione dei processi o dell'organizzazione rappresenta una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella Comunità;

il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione comporta un grado di rischio evidente;

le grandi imprese beneficiano degli aiuti soltanto se collaborano con le PMI nell'attività sovvenzionata, mentre le PMI che collaborano sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.

Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione di quanto affermato sopra.

4.5.2

Spese ammissibili e intensità di aiuto

A. Specificare quali sono i costi ammissibili (58):

Costi ammissibili

Spese di personale

Costo di strumenti e attrezzature

Costi dei fabbricati e dei terreni

Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato

Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca

Altri costi di esercizio

B. Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) per le grandi imprese (59): ...

Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) (60) per le medie imprese (61): ...

Indicare l'intensità massima di aiuto (62) (in %) per le piccole imprese (63): ...

L'intensità di aiuto è calcolata in base ai costi ammissibili del progetto.

(57) Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale OSLO Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3a edizione, OCSE, 2005. (58) Per maggiori informazioni si veda la Sezione 5.1.4. Si noti che, in caso di innovazione dell'organizzazione, i

costi degli strumenti e delle attrezzature coprono esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC. (59) L'intensità massima dell'aiuto è pari al 15 % dei costi ammissibili. (60) L'intensità massima dell'aiuto è pari al 25 % dei costi ammissibili. (61) Cfr. la nota 20 (62) L'intensità massima dell'aiuto è pari al 35 % dei costi ammissibili. (63) Cfr. la nota 46.

+++++ TIFF +++++

4.6 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione (64) (per PMI)

4.6.1

Condizioni generali

A. Indicare l'importo massimo dell'aiuto (non superiore a 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni): ...

B. Si prega di confermare che:

se il prestatore dei servizi non possiede una certificazione nazionale o europea, l'aiuto non copre più del 75 % dei costi ammissibili;

i beneficiari utilizzano l'aiuto di Stato per acquistare i servizi al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne riflette integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).

Giustificare nei dettagli le affermazioni di cui sopra.

4.6.2

Costi ammissibili

A. Di quali tipi di aiuti si tratta?

aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione;

aiuti per servizi di supporto all'innovazione.

B. Se si tratta di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione, precisare i costi ammissibili e indicarne l'importo:

consulenza gestionale: ...

assistenza tecnologica: ...

servizi di trasferimento di tecnologia: ...

formazione: ...

consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza: ...

consulenza sull'uso delle norme: ...

C. Se si tratta di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione, precisare i costi ammissibili e indicarne l'importo:

locali per ufficio: ...

banche dati: ...

biblioteche tecniche: ...

ricerche di mercato: ...

utilizzo di laboratori: ...

etichettatura di qualità: ...

test e certificazione: ...

4.6.3

Condizioni specifiche per gli enti senza scopo di lucro

Se i prestatori di servizi sono enti senza scopo di lucro, l'aiuto può essere concesso sotto forma di riduzione del prezzo, come la differenza tra il prezzo pagato ed il prezzo di mercato (o un prezzo che rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine ragionevole).

A. L'aiuto è concesso sotto forma di riduzione del prezzo?

sì

no

(64) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.6.

+++++ TIFF +++++

In caso affermativo, dimostrare che esiste un sistema che garantisca la trasparenza rispetto all'integralità dei costi dei servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione forniti nonché rispetto al prezzo pagato dal beneficiario, in modo che l'aiuto ricevuto possa essere misurato e controllato.

4.7 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato (65) (per le PMI)

4.7.1

Condizioni generali

A. Da dove proviene il personale altamente qualificato (66)?

organismi di ricerca

grandi imprese

Se possibile, fornire maggiori informazioni sugli organismi di ricerca e sulle grandi imprese di cui sopra.

B. Si prega di confermare che:

il personale messo a disposizione non sostituisce altro personale;

il personale messo a disposizione è assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria.

Precisare qual è la nuova funzione:

il personale messo a disposizione ha lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione;

esso si occupa di R&S&I nell'ambito della PME che riceve l'aiuto.

4.7.2

Spese ammissibili e intensità di aiuto

A. Specificare quali sono i costi ammissibili:

i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato:

l'indennità di mobilità per il personale messo a disposizione: ...

B. Si prega di confermare che i costi di consulenza (pagamento del servizio fornito dall'esperto, senza ricorrere all'esperto interno dell'impresa) sono esclusi dai costi ammissibili dell'aiuto per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

C. Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) (67): ...

4.8 Aiuti ai poli di innovazione (68)

4.8.1

Condizioni generali

A. Di quali tipi di aiuti si tratta?

aiuti all'investimento;

aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli.

(65) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.7. (66) Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettera k), della disciplina R&S&I. (67) L'intensità massima di aiuto è pari al 50 % dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona. (68) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.8.

+++++ TIFF +++++

B. Si prega di confermare che:

l'aiuto è concesso esclusivamente alle persone giuridiche che gestiscono il polo di innovazione;

i beneficiari sono incaricati di gestire la partecipazione e l'accesso ai locali, impianti e attività del polo.

Fornire informazioni dettagliate.

l'accesso ai locali, impianti e attività del polo non è limitato.

C. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo riflettono i relativi costi?

sì

no

In caso affermativo, illustrare come.

In caso negativo, fornire maggiori informazioni (specie per quanto riguarda l'esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE; si veda la Sezione 3.1 della disciplina R&S&I).

D. Allegare un'analisi della specializzazione tecnologica del polo di innovazione, del potenziale regionale esistente, delle capacità di ricerca esistenti, della presenza nella Comunità di poli con finalità analoghe e del volume commerciale potenziale delle attività del polo.

4.8.2.

Condizioni specifiche per gli aiuti agli investimenti per l'animazione dei poli

A. Quali tipi di investimenti vengono realizzati?

per la creazione di poli di innovazione;
per l'ampliamento di poli di innovazione;
per l'animazione di poli di innovazione.

B. L'aiuto è destinato a quali tipi di strutture?

locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;
infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, laboratorio, centro di prove;
infrastrutture di rete a banda larga.

C. Specificare quali sono i costi ammissibili:

costi relativi agli investimenti in terreni: ...

edifici: ...

macchinari ...

impianti ...

D. Precisare l'intensità di base dell'aiuto (in %) (69): ...

Se del caso, qual è l'intensità massima per le regioni che rientrano nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE — per le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media del PIL pro capite nell'UE a 25, per le regioni più periferiche con un PIL pro capite più elevato e, fino al 1o gennaio 2011, per le regioni a effetto statistico (70): ...

(69) L'intensità massima dell'aiuto è pari al 15 % dei costi ammissibili. (70) L'intensità massima dell'aiuto è pari al 30 % dei costi ammissibili.

+++++ TIFF +++++

— per le regioni con un PIL pro capite inferiore al 60 % del PIL pro capite medio nell'UE a 25 (71): ...

— per le regioni con un PIL pro capite inferiore al 45 % del PIL pro capite medio nell'UE a 25 (72): ...

Se del caso, indicare l'intensità massima per le regioni ad effetto statistico che rientrano nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE dal 1o gennaio 2011 (73): ...

E. Al beneficiario è applicata una maggiorazione?

sì

no

In caso affermativo, precisare:

Viene applicata una maggiorazione per le PMI?

sì

no

Specificare il livello della maggiorazione per le piccole imprese (74): ...

Specificare il livello della maggiorazione per le medie imprese (75): ...

Viene applicata una maggiorazione per le imprese nelle regioni più periferiche?

sì

no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione per le imprese site nelle regioni più periferiche:

— se il loro PIL pro capite scende al di sotto del 75 % del PIL pro capite dell'UE a 25 (76): ...

— le altre regioni più periferiche (77): ...

4.8.3.

Condizioni specifiche per gli aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli

A. Durata dell'aiuto: ... anni

Se l'aiuto è concesso per più di 5 anni, fornire solidi argomenti a giustificazione di una così lunga durata (78).

B. L'aiuto è decrescente

sì

no

C. Specificare quali sono i costi ammissibili:

marketing per attirare nuove imprese nel polo: ...

gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto: ...

organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo: ...

D. Intensità di aiuto:

— aiuti decrescenti (precisare i tassi decrescenti per ciascun anno) (79): ...

— aiuti non decrescenti (80): ...

(71) L'intensità massima dell'aiuto è pari al 40 % dei costi ammissibili. (72) L'intensità massima dell'aiuto è pari al 50 % dei costi ammissibili. (73) L'intensità massima dell'aiuto è pari al 20 % dei costi ammissibili. (74) Per le piccole imprese l'intensità può essere aumentata di 20 punti percentuali al massimo. (75) Per le medie imprese l'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali al massimo. (76) L'intensità può essere aumentata di 20 punti percentuali al massimo. (77) L'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali al massimo. (78) In ogni caso non si può superare la durata di 10 anni. (79) L'intensità può ammontare al 100 % il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno. (80) L'intensità massima dell'aiuto è pari al 50 % dei costi ammissibili.

+++++ TIFF +++++

5. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto (81)

5.1. Condizione generale

Confermare che nel concedere aiuti nel quadro della misura notificata ci si assicurerà che l'attività di R&S&I non era già avviata prima che i beneficiari avessero presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali o prima che fosse stata adottata la decisione di concessione dell'aiuto nel caso di misure fiscali:

sì

Spiegare come sarà verificato il rispetto di tale condizione

Se si tratta di aiuti destinati a progetti di grandi imprese, aiuti alle PMI di importo superiore a 7,5 milioni EUR, aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi e aiuti ai poli d'innovazione, confermare che l'effetto d'incentivazione sarà valutato utilizzando almeno uno degli indicatori seguenti:

aumento delle dimensioni del progetto;

aumento della portata;

aumento del ritmo;

aumento dell'importo totale della spesa di R&S&I;

altri: ...

Spiegare nei dettagli come verrà compiuta la valutazione di cui sopra:

6. Cumulo (82)

A. L'aiuto concesso nel quadro del regime notificato è cumulabile con altri aiuti (83)?

sì

no

B. In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili al regime notificato:

C. Indicare come sarà verificato il rispetto delle regole in materia di cumulo nel quadro del regime notificato:

7. Norme speciali per l'agricoltura e la pesca (84)

A. Gli aiuti alle attività di R&S riguardano prodotti enumerati all'allegato I del trattato CE?

sì

no

In caso affermativo, indicare di quali prodotti si tratta.

(81) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 6. (82) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 8. (83) Si precisa che gli aiuti a favore della R&S&I non possono essere cumulati con il sostegno de minimis a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella disciplina R&S&I. (84) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 9.

+++++ TIFF +++++

B. In caso affermativo, si prega di rispondere alle domande che seguono:

— gli aiuti sono di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato?

sì

no

In caso affermativo, dimostrarlo:

— prima dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa? E Tali informazioni contengono la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet e precisano che i risultati saranno disponibili gratuitamente?

sì

no

In caso affermativo fornire gli opportuni documenti giustificativi e indicare l'indirizzo Internet:

— i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni? E confermate che tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici?

sì

no

In caso affermativo, dimostrarlo.

— gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca E escludono la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, e neppure forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti?

sì

no

In caso affermativo, dimostrarlo.

Se a tutte e quattro le domande della Sezione B è stata data risposta affermativa, può essere consentita un'intensità di aiuto del 100 %. Altrimenti, gli aiuti alla R&S riguardanti i prodotti di cui all'allegato I del trattato CE sono esaminati in base alle normali regole della disciplina R&S&I.

C. Indicare l'intensità complessiva di aiuto in %: ...

D. Cooperazione ai sensi del regolamento n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (85) La cooperazione è stata approvata ai fini del cofinanziamento comunitario ai sensi dell'articolo 29 del regolamento E/O l'aiuto di Stato è concesso a titolo di finanziamento integrativo ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 alle stesse condizioni e alla stessa intensità del cofinanziamento (86)?

sì

no

Altrimenti, gli aiuti alla R&S riguardanti i prodotti di cui all'allegato I del trattato CE sono esaminati in base alle normali regole della disciplina R&S&I.

(85) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1, modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1). (86) La Commissione autorizza gli aiuti di Stato alla cooperazione ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1698/2005, del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) qualora siffatta cooperazione sia stata approvata ai fini del cofinanziamento comunitario ai sensi di tale articolo e/o l'aiuto di Stato sia concesso a titolo di finanziamento integrativo ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 alle stesse condizioni e alla stessa intensità del cofinanziamento.

+++++ TIFF +++++

8. Relazioni e monitoraggio (87)

8.1 Relazioni annuali

Si noti che ai sensi della disciplina RSI lascia impregiudicato l'obbligo di fornire informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 (88).

A. Ci impegniamo a presentare relazioni annuali sull'esecuzione della misura notificata, contenenti tutti gli elementi seguenti (89):

— nome del beneficiario,

— importo dell'aiuto per beneficiario,

— intensità di aiuto,

— settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati.

sì

B. Per tutti gli aiuti concessi nel quadro di un regime autorizzato di aiuti ad imprese di grandi dimensioni, ci impegniamo a specificare nella relazione annuale in che modo sia stato rispettato il criterio dell'effetto d'incentivazione (90).

sì

8.2 Accesso al testo integrale dei regimi di aiuti

A. Ci impegniamo a pubblicare su Internet il testo integrale dei regimi di aiuto definitivi approvati dalla Commissione.

si

Indicare l'indirizzo Internet: ...

B. Confermare che il regime, come approvato dalla Commissione, non sarà applicato prima della pubblicazione su Internet delle informazioni di cui sopra (lettera A).

si

8.3 Schede informative, monitoraggio

A. Ci impegniamo, ogni qualvolta sia concesso un aiuto alla R&S&I in base a regimi di aiuti non soggetti all'obbligo di notifica individuale il cui importo ecceda 3 milioni di EUR (91), a fornire alla Commissione, entro venti giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto da parte dell'autorità competente, le informazioni richieste nel modulo standard di cui all'allegato alla disciplina R&S&I.

si

B. Ci impegniamo a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione degli aiuti, contenenti tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto dei costi ammissibili e dell'intensità di aiuto massima autorizzabile.

si

C. Ci impegniamo a conservare le registrazioni dettagliate di cui sopra per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti.

si

D. Ci impegniamo a presentare le registrazioni di cui alla lettera B su richiesta della Commissione.

si

9. Altre informazioni

Vogliate fornire in questa Sezione ogni altra informazione che ritenete necessaria ai fini della valutazione della misura o delle misure di aiuto in questione a norma della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.»

(87) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 10.1. (88) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1). (89) Per i requisiti specifici per gli aiuti ai poli di innovazione si veda la Sezione 10.1.1, terzo e quarto comma della disciplina R&S&I. (90) In particolare facendo riferimento ai criteri enunciati nella Sezione 6 della disciplina R&S&I. (91) Se del caso indicare il tasso di cambio applicato per rispondere alla domanda.

+++++ TIFF +++++

b) La scheda di informazioni supplementari 6.B è sostituita dalla seguente:

«PARTE III.6.B

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione: Aiuti individuali

La presente scheda di informazioni complementari è destinata ad essere utilizzata per la notifica degli aiuti individuali soggetti alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (disciplina R&S&I) (92). Essa va utilizzata anche per gli aiuti individuali alla ricerca e sviluppo a PMI non coperti da un regolamento di esenzione per categoria (93) o soggetti a notifica individuale perché superano le soglie stabilite nel regolamento di esenzione per categoria al di là delle quali scatta l'obbligo di notificazione individuale. La scheda è utilizzabile anche per gli aiuti individuali per la produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli.

1. Caratteristiche essenziali della misura notificata

Si prega di compilare le parti del modulo di notifica pertinenti sulla base delle caratteristiche della misura notificata. In particolare, si noti che la Sezione 8 va compilata solo se la misura notificata è soggetta ad un esame dettagliato, ossia solo se sono soddisfatte le condizioni di cui alla Sezione 7. Il modulo comporta anche alcune istruzioni per la sua compilazione.

A. L'aiuto è destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo?

si

no

In caso affermativo, compilare la Sezione 4 [Compatibilità degli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE] della scheda di informazioni complementari. Compilare inoltre la Sezione 11 (Relazioni e monitoraggio).

B. In caso negativo, precisare il tipo di aiuto e compilare le parti pertinenti della Sezione 5 [Compatibilità degli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE] della scheda di informazioni complementari.

Aiuti a favore di progetti di R&S, compilare la Sezione 5.1;

Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica, compilare la Sezione 5.2;

Aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI, compilare la Sezione 5.3;

Aiuti alle nuove imprese innovatrici, compilare la Sezione 5.4;

Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi, compilare la Sezione 5.5;

Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione, compilare la Sezione 5.6;

Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato, compilare la Sezione 5.7;

Aiuti ai poli d'innovazione, compilare la Sezione 5.8.

Si prega inoltre di compilare: la Sezione 6 (Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto) per la verifica dell'effetto di incentivazione, la Sezione 7 (Criteri che determinano la necessità di un esame dettagliato) per la verifica della necessità di assoggettare l'aiuto notificato ad un esame dettagliato di cui alla Sezione 8 (Informazioni complementari per un esame dettagliato) e la Sezione 11 (Relazioni e monitoraggio).

C. Dell'aiuto beneficiano anche organismi di ricerca (94)/intermediari dell'innovazione?

sì

no

In caso affermativo, compilare la Sezione 2 e/o la Sezione 3 (Organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione e Aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche) della scheda di informazioni complementari.

D. L'aiuto può essere cumulato con altri aiuti?

sì

no

In caso affermativo, compilare la Sezione 9 (Cumulo) della scheda di informazioni complementari.

(92) Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, (GU C 323 del 30.12.2006, pag. 1). (93) Il regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33), come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione, del 25 febbraio 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo, (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 22), attualmente vigente, o qualsiasi regolamento successivo che lo sostituisca. (94) Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettera d), della disciplina R&S&I.

+++++ TIFF +++++

E. Gli aiuti alle attività di R&S riguardano prodotti enumerati all'allegato I del trattato CE?

sì

no

In caso affermativo, compilare la Sezione 10 (Domande specifiche per l'agricoltura e la pesca) della scheda di informazioni complementari.

F. Se l'aiuto individuale notificato è stato concesso nel quadro di un regime di aiuti autorizzato, si prega di fornire informazioni su tale regime, compresi i riferimenti di pubblicazione (indirizzo Internet) e numero di iscrizione nel registro degli aiuti di Stato:

G. Se vengono applicati un aiuto specifico (95)/una maggiorazione per le PMI, si prega di confermare che l'impresa beneficiaria risponde alla definizione di PMI secondo la legislazione comunitaria (96):

sì

Si prega di fornire informazioni e prove in proposito:

H. Qualora nel quadro degli aiuti le autorità pubbliche incarichino delle imprese di svolgere attività di R&S o ne acquistino i risultati, precisare se i contratti sono aggiudicati mediante gara d'appalto (97).

sì

no

In caso negativo, si noti che simili pagamenti ad un'impresa da parte di autorità pubbliche sono di norma qualificabili come aiuti di Stato.

I. Se del caso, precisare i tassi di cambio utilizzati ai fini della notifica: ...

J. Tutti i documenti allegati dagli Stati membri al modulo di notifica devono essere numerati; i numeri dei documenti vanno indicati nelle pertinenti sezioni della scheda di informazioni complementari.

2. Organismi di ricerca e intermediari dell'innovazione intesi quali beneficiari di aiuti di Stato (98)

Se al progetto notificato partecipano più organismi di ricerca o intermediari dell'innovazione, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi.

2.1 Finanziamento pubblico di attività non economiche

A. L'organismo di ricerca o l'intermediario dell'innovazione senza scopo di lucro svolge un'attività economica (99) (ossia offre beni e/o servizi su un mercato)?

sì

no

In caso affermativo, descrivere tale attività: ...

B. Se lo stesso soggetto svolge attività sia di natura economica che non economica (100), è possibile distinguere chiaramente i due tipi di attività e i relativi costi e finanziamenti?

sì

no

In caso affermativo, specificare:

In caso di risposta affermativa, si noti che il finanziamento pubblico delle attività non economiche non rientra nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Se la risposta è negativa, si ricorda che il finanziamento pubblico di attività economiche, in generale, costituisce invece aiuto di Stato.

(95) Ossia misure di cui alle sezioni 5.3, 5.4, 5.6 e 5.7 della scheda di informazioni complementari. Si noti che la misura di cui alla Sezione 5.4 è applicabile solo alle piccole imprese. (96) Cfr. la nota 20. (97) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 2.1. (98) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 3.1. (99) Per maggiori informazioni la Sezione 3.1.1 della disciplina R&S&I (nota 24). (100) Per maggiori informazioni si veda la Sezione 3.1.1 (secondo e terzo comma) della disciplina R&S&I.

+++++ TIFF +++++

2.2 Finanziamento pubblico di attività economiche

Lo Stato membro è in grado di dimostrare che: — il finanziamento statale è stato integralmente trasmesso al destinatario finale dall'organismo di ricerca o dall'intermediario dell'innovazione senza scopo di lucro (che svolge attività economiche), E — all'intermediario non è stato concesso alcun vantaggio?

sì

no

Si prega di fornire informazioni e prove:

Se la risposta è sì, si noti che gli intermediari non possono beneficiare di aiuti di Stato. Agli aiuti concessi ai destinatari finali si applicano le normali disposizioni relative agli aiuti di Stato.

3. Aiuti di Stato indiretti accordati a imprese attraverso organismi pubblici di ricerca finanziati con risorse pubbliche (101)

Se al progetto notificato partecipano più organismi di ricerca o intermediari dell'innovazione, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi.

3.1 Attività di ricerca per conto di imprese

A. Il progetto beneficiario è realizzato da organismi di ricerca per conto di imprese?

sì

no

B. In caso affermativo, l'organismo di ricerca, in quanto mandatario, fornisce un servizio alle imprese, in quanto mandanti, secondo una delle modalità seguenti?

— l'agente riceve una remunerazione appropriata per il suo servizio

sì

no

E

— i mandanti specificano le condizioni dei servizi prestati

sì

no

Fornire informazioni dettagliate:

C. Gli organismi di ricerca prestano i loro servizi al prezzo di mercato?

sì

no

In assenza di prezzo di mercato, l'organismo di ricerca fornisce il servizio a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole?

sì

no

Fornire informazioni dettagliate:

Se un organismo di ricerca presta dei servizi e se la risposta ad una delle domande della Sezione C è affermativa, di norma non viene trasmesso alcun aiuto di Stato all'impresa attraverso l'organismo di ricerca.

3.2 Collaborazione fra imprese e organismi di ricerca

A. Il progetto di collaborazione è realizzato congiuntamente da imprese e da organismi di ricerca?

sì

no

In caso affermativo, illustrare le modalità di collaborazione:

(101) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 3.2.

+++++ TIFF +++++

B. In caso affermativo, i costi del progetto finanziato nel quadro del regime notificato sono integralmente a carico delle imprese partecipanti?

sì

no

I risultati che non fanno sorgere diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione E agli organismi di ricerca sono attribuiti tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati ottenuti dalla loro attività di R&S (102)?

sì

no

Gli organismi di ricerca ricevono dalle imprese partecipanti un compenso equivalente al prezzo di mercato per i diritti di proprietà intellettuale (103) derivanti dall'attività da essi svolta nell'ambito del progetto che sono trasferiti alle imprese partecipanti?

sì

no

Fornire maggiori informazioni (si noti che il contributo delle imprese partecipanti ai costi degli organismi di ricerca sarà dedotto da tale compenso):

C. Se a nessuna delle domande della Sezione B è stata data risposta affermativa, lo Stato membro può basarsi su un esame individuale dei progetti di collaborazione (104). Proporre una valutazione individuale dei progetti di collaborazione tenendo conto degli elementi suesposti. Allegare alla notifica copia dei contratti e accordi.

Se a nessuna delle domande della Sezione B è stata data risposta affermativa e la valutazione individuale del progetto di collaborazione non conduce al risultato di escludere la presenza di un aiuto di Stato, la Commissione considererà come aiuto alle imprese l'intero valore del contributo dato al progetto dall'organismo pubblico di ricerca.

4. Compatibilità degli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE

Gli aiuti a favore della R&S&I destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto (105) di comune interesse europeo possono essere considerati compatibili con il mercato comune in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera b), del trattato CE.

4.1 Condizioni generali (cumulative)

A. Si prega di confermare che:

il progetto contribuisce in maniera concreta, chiara e identificabile all'interesse comunitario (106);

E

il vantaggio conseguito dall'obiettivo del progetto non è limitato allo Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano, ma si estende all'intera Comunità (107);

E

il progetto rappresenta un progresso sostanziale per la realizzazione degli obiettivi comunitari.

Si prega di fornire informazioni e prove:

(102) Per maggiori informazioni si veda la Sezione 3.2.2 della disciplina R&S&I (nota 28). (103) Per maggiori informazioni si veda la Sezione 3.2.2 della disciplina R&S&I (nota 29). (104) Può anche non sussistere aiuto quando l'esame dell'accordo contrattuale fra i partner porti a concludere che tutti i diritti di proprietà intellettuale sui risultati delle attività di R&S&I, così come i diritti di accesso a tali risultati, sono attribuiti ai vari partner della collaborazione e

rispecchiano adeguatamente i loro rispettivi interessi, partecipazione ai lavori e contributi finanziari e di altro tipo al progetto. (105) La Commissione può anche considerare che un gruppo di progetti costituisce un unico progetto. (106) Si noti che il comune interesse europeo deve essere dimostrato in termini pratici: ad esempio, va dimostrato che il progetto permette di compiere progressi significativi verso la realizzazione di specifici obiettivi comunitari. (107) Il fatto che il progetto venga realizzato da imprese di paesi diversi R&S&I non è sufficiente.

+++++ TIFF +++++

B. Precisare gli effetti positivi dell'aiuto:

importanti ricadute positive per la società;

contributo della misura al miglioramento della situazione comunitaria per quanto riguarda la R&S&I nel contesto internazionale;

creazione di nuovi mercati;

sviluppo di nuove tecnologie;

altri effetti positivi.

C. Illustrare le modalità di esecuzione del progetto (compresi i partecipanti e gli obiettivi) (108):

D. Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione del fatto che l'aiuto è necessario per conseguire l'obiettivo definito di interesse comune E costituisce un incentivo per l'esecuzione del progetto (109).

E. Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione del fatto che il progetto comporta un grado di rischio elevato:

F. Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione del fatto che il progetto riveste grande importanza tenuto conto della sua natura ed entità (110):

4.2 Descrizione del progetto

Descrivere dettagliatamente il progetto. A titolo orientativo si veda la Sezione 5.1 della presente scheda di informazioni complementari.

5. Compatibilità degli aiuti a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE

Se al progetto notificato partecipano più beneficiari, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi.

5.1 Aiuti a favore di progetti di R&S (111)

5.1.1. Categorie di ricerca (112)

A. Indicare quali stadi di ricerca (113) sono finanziati nel quadro della misura notificata:

ricerca fondamentale;

ricerca industriale;

sviluppo sperimentale.

(108) È indispensabile che questi aspetti dei progetti siano chiaramente definiti. (109) A titolo orientativo si vedano i criteri di cui alla Sezione 6 della presente scheda di informazioni complementari. (110) Nel senso che ha un obiettivo significativo ed è di dimensioni considerevoli. (111) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.1. (112) Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OCSE, 2002). (113) Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I.

+++++ TIFF +++++

B. Se i progetti di R&S si estendono a più categorie di ricerca, elencare i vari compiti e precisare per ciascuno di essi se rientra in una delle categorie di ricerca fondamentale, ricerca industriale o sviluppo sperimentale oppure se non rientra in nessuna di queste categorie.

5.1.2

Costi ammissibili

Tutti i costi ammissibili devono essere imputati a una specifica categoria di R&S (114). Precisare i costi ammissibili e indicarne l'importo.

Ricerca fondamentale

Ricerca industriale

Sviluppo sperimentale

Costi di personale

Costo di strumenti e attrezzature

Costi dei fabbricati e dei terreni

Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato

Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca

Altri costi di esercizio

5.1.3

Intensità di aiuto e maggiorazioni

L'intensità di aiuto è calcolata in base ai costi ammissibili del progetto. Deve essere stabilita per ciascun beneficiario, anche quando si tratta di un progetto di collaborazione (115).

A. Intensità di base (senza maggiorazioni) (116)

Ricerca fondamentale

Ricerca industriale

Sviluppo sperimentale

Intensità massima di aiuto

(114) Cfr. Sezione 5.1.4 della disciplina R&S&I. I costi ammissibili riguardano gli aiuti ai progetti di R&S (Cfr. Sezione 5.1) e gli aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi (Sezione 5.5). (115) Nel caso di aiuti di Stato a favore di un progetto di R&S realizzato in collaborazione fra organismi di ricerca e imprese, il cumulo degli aiuti derivanti da un sostegno diretto dello Stato a un progetto di ricerca specifico e, qualora configurino aiuti, i contributi di organismi di ricerca a favore del medesimo progetto, non possono superare le intensità di aiuto applicabili alle singole imprese beneficiarie. (116) L'intensità dell'aiuto non può superare il 100 % per la ricerca fondamentale, il 50 % per la ricerca industriale e il 25 % per lo sviluppo sperimentale.

+++++ TIFF +++++

B. Maggiorazioni: Nel quadro della misura notificata si applicano maggiorazioni?

si

no

In caso affermativo, di che tipo:

— Viene applicata una maggiorazione per PMI?

si

no

Specificare il livello della maggiorazione (117): ...

— Nel quadro della misura notificata viene applicata una maggiorazione per i) la collaborazione effettiva fra imprese, ii) la collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca o iii) la diffusione dei risultati della ricerca (solo per progetti di ricerca industriale)?

si

no

i) Se si applica una maggiorazione per la collaborazione effettiva fra almeno due imprese indipendenti l'una dall'altra, confermare che sono soddisfatte le seguenti condizioni:

nessuna impresa sostiene da sola più del 70 % dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;

E

il progetto comporta una collaborazione con almeno una PMI o la collaborazione è transfrontaliera, cioè le attività di ricerca e sviluppo sono effettuate almeno in due Stati membri diversi.

Specificare il livello della maggiorazione (118): ...

ii) Se si applica una maggiorazione perché il progetto comporta un'effettiva collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca, in particolare nel contesto del coordinamento delle politiche nazionali di R&S, confermare che sussistono le seguenti condizioni:

l'organismo di ricerca sostiene almeno il 10 % dei costi ammissibili;

E

l'organismo di ricerca ha il diritto di pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte.

Specificare il livello della maggiorazione (119): ...

iii) Se in caso di ricerca industriale si applica una maggiorazione per l'ampia diffusione dei risultati della ricerca, precisare quale dei seguenti mezzi di diffusione viene utilizzato (almeno uno):

convegni tecnici o scientifici;

pubblicazione in riviste tecniche e scientifiche;

inserimento in banche dati di libero accesso (in cui i dati della ricerca, non elaborati, possono essere consultati da tutti);

divulgazione tramite software gratuito od open source.

Specificare il livello della maggiorazione (120): ...

C. Indicare l'intensità di aiuto complessiva del progetto sostenuto nel quadro della misura notificata (comprese le maggiorazioni) (in %): ...

(117) L'intensità può essere aumentata di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole imprese. (118) L'intensità dell'aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l'80 %.

(119) L'intensità dell'aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l'80 %. La maggiorazione non si applica all'organismo di ricerca. (120) L'intensità dell'aiuto può essere accresciuta di 15 punti percentuali, ma senza superare l'80 %.

+++++ TIFF +++++

5.1.4.

Condizioni specifiche per gli anticipi rimborsabili (121)

A. L'aiuto ai progetti di R&S è concesso sotto forma di anticipo rimborsabile?

sì

no

B. L'aiuto concesso sotto forma di anticipo rimborsabile nel quadro della misura notificata è espresso in equivalente sovvenzione lordo (122)?

sì

no

In caso affermativo, indicare l'intensità di aiuto dell'anticipo rimborsabile espressa in equivalente sovvenzione lordo (123): ...

Specificare inoltre in base a quale regime di aiuti autorizzato (124) è concesso l'aiuto e illustrare nei dettagli la metodologia utilizzata per determinare l'equivalente sovvenzione lordo, evidenziando i dati verificabili:

C. Se l'aiuto non può essere espresso in termini di equivalente sovvenzione lordo, qual è il livello dell'anticipo rimborsabile in percentuale dei costi ammissibili?

Se il livello dell'anticipo rimborsabile a favore del progetto di R&S è superiore alle intensità di cui alle Sezioni 5.1.2 e 5.1.3 (fino alle intensità massime di cui alla Sezione 5.1.5) della disciplina R&S&I, si prega di:

— comunicare alla Commissione informazioni dettagliate relative al rimborso in caso di successo nonché una chiara definizione di cosa s'intende per esito positivo delle attività di ricerca,

E

— confermare che:

la misura prevede che, in caso di esito positivo, l'anticipo sarà rimborsato a un tasso d'interesse pari almeno al tasso applicabile conformemente alla comunicazione della Commissione relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (125);

in caso di successo superiore all'esito definito positivo, lo Stato membro ha diritto a chiedere pagamenti superiori al rimborso dell'importo dell'anticipo, inclusi gli interessi secondo il tasso di riferimento stabilito dalla Commissione;

in caso di parziale successo, lo Stato membro esigerà che il rimborso sia garantito in proporzione al grado di successo conseguito.

5.1.5.

Clausola di allineamento (126)

Nella misura notificata è prevista la clausola di allineamento?

sì

no

In caso affermativo potrebbero essere autorizzate intensità superiori a quelle ammesse di norma.

In caso affermativo si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione del fatto che concorrenti aventi sede al di fuori della Comunità hanno ricevuto (nei tre anni precedenti), o riceveranno, aiuti di intensità equivalente per analoghi progetti, programmi, ricerche, sviluppo o tecnologie:

(121) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.1.5. (122) L'equivalente sovvenzione lordo di un anticipo rimborsabile rispecchia la probabilità che l'anticipo venga rimborsato dai beneficiari. (123) L'equivalente sovvenzione lordo deve soddisfare le

condizioni relative alle intensità massime di aiuto di cui alle sezioni 5.1.2 e 5.1.3 della disciplina R&S&I. (124) Per maggiori informazioni si veda la Sezione 5.1.5 della disciplina R&S&I (secondo comma). (125) GU C 273 del 9.9.1997, pag. 3. Reperibile anche su Internet all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/legislation/reference.html (126) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.1.7.

+++++ TIFF +++++

Esistono effettive o potenziali distorsioni dirette o indirette degli scambi internazionali?

si

no

In caso affermativo, dimostrarlo:

Fornire informazioni sufficienti per permettere alla Commissione di valutare la situazione, in particolare per quanto riguarda la necessità di prendere in considerazione il vantaggio competitivo di cui gode il concorrente del paese terzo:

5.2 Aiuti per studi di fattibilità tecnica (127)

5.2.1

Condizioni generali

Si tratta di studi preliminari ad attività di (128):

ricerca industriale

sviluppo sperimentale

5.2.2

Intensità degli aiuti

Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) (129): ...

L'intensità di aiuto è calcolata in base al costo degli studi di fattibilità del progetto.

5.3 Aiuti destinati a coprire le spese di diritti di proprietà industriale delle PMI (130)

5.3.1

Condizioni

L'aiuto riguarda quale stadio della ricerca (131)?

ricerca fondamentale;

ricerca industriale;

sviluppo sperimentale.

5.3.2

Spese ammissibili e intensità di aiuto

A. Precisare i costi ammissibili (132) e indicarne l'importo.

costi anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione: ...

costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del diritto in altre giurisdizioni: ...

costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della domanda e di eventuali procedimenti di opposizione: ...

B. Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) (133): ...

(127) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.2. (128) Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale di Frascati relativo a The Measurement of Scientific and technological Activities, Proposed Standard Practice for Surveys on Research and Experimental Development (OCSE, 2002); per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I. (129) Per le PMI, l'intensità dell'aiuto non può superare il 75 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 50 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale; per le grandi imprese, l'intensità dell'aiuto non può superare il 65 % per gli studi preliminari ad attività di ricerca industriale e il 40 % per gli studi preliminari ad attività di sviluppo sperimentale. (130) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.3. (131) Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I. (132) Per maggiori informazioni si veda la Sezione 5.3. (secondo comma) della disciplina R&S&I. (133) I livelli massimi di aiuto corrispondono ai livelli di aiuto che sarebbero stati ammissibili per l'aiuto alla R&S per quanto riguarda le attività di ricerca all'origine di tali diritti di proprietà industriale.

+++++ TIFF +++++

5.4 Aiuti alle nuove imprese innovatrici (134) (per piccole imprese)

Si prega di confermare che:

A.

il beneficiario è una piccola impresa secondo la definizione della legislazione comunitaria (135), esistente da meno di cinque anni al momento della concessione dell'aiuto;

Si prega di fornire informazioni e prove:

B.

il beneficiario è un'impresa innovatrice.

Confermare che la sussistenza di questa condizione è confermata da:

una valutazione di un esperto esterno che dimostra che nel prossimo futuro il beneficiario metterà a punto prodotti, servizi o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorati rispetto alla situazione attuale del settore nella Comunità, e che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;

O

prove a dimostrazione del fatto che le spese di R&S rappresentano almeno il 15 % del totale delle sue spese operative in almeno uno dei tre anni precedenti la concessione dell'aiuto oppure, nel caso di una start-up senza antefatti finanziari, nella revisione contabile del suo periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore dei conti esterno.

Giustificare nei dettagli le affermazioni di cui sopra:

C. Precisare l'importo massimo dell'aiuto erogabile nel quadro della misura notificata (136): ...

D. Si prega di confermare che:

il beneficiario non ha ancora mai ricevuto aiuti alle nuove imprese innovatrici e fruirà dell'aiuto una sola volta nel periodo in cui risponde alla definizione di nuova impresa innovatrice.

E. L'impresa beneficia di un cumulo di aiuti?

sì

no

In caso affermativo, indicare come saranno rispettate le regole specifiche sul cumulo degli aiuti previste per gli aiuti alle nuove imprese innovatrici (Sezione 5.4 della disciplina R&S&I).

5.5 Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi (137)

5.5.1

Condizioni generali

A. La misura notificata riguarda quale tipo di innovazione nei servizi (138)?

l'innovazione dei processi nei servizi;

l'innovazione dell'organizzazione nei servizi.

Descrivere in modo particolareggiato l'innovazione (dei processi o dell'organizzazione) (139):

(134) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.4. (135) Cfr. la nota 20. (136) L'aiuto non può superare 1 milione EUR nelle zone non assistite; 1,5 milioni EUR nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE; 1,25 milioni EUR nelle regioni che possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. (137) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.5. (138) Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), della disciplina R&S&I. (139) Per classificare le diverse attività, ci si può ispirare alla prassi della Commissione nonché agli esempi e spiegazioni specifiche fornite nel manuale OSLO (Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3e edizione, OCSE, 2005).

+++++ TIFF +++++

B. Si prega di confermare che:

l'innovazione dell'organizzazione è legata all'uso e allo sfruttamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nell'ottica di modificare l'organizzazione;

l'innovazione ha la forma di un progetto, diretto da un capo progetto identificato e qualificato; anche i costi del progetto devono essere identificati;

il progetto sovvenzionato porta all'elaborazione di una norma, di un modello, di una metodologia o di un concetto commerciale, che si può riprodurre in maniera sistematica e, ove possibile, omologare e depositare;

l'innovazione dei processi o dell'organizzazione rappresenta una novità o un sensibile miglioramento rispetto allo stato dell'arte del settore interessato nella Comunità;

il progetto di innovazione dei processi o dell'organizzazione comporta un grado di rischio evidente;

le grandi imprese beneficiano degli aiuti soltanto se collaborano con le PMI nell'attività sovvenzionata, mentre le PMI che collaborano sostengono almeno il 30 % del totale dei costi ammissibili.

Si prega di fornire informazioni e prove a dimostrazione di quanto affermato sopra.

5.5.2

Spese ammissibili e intensità di aiuto

A. Precisare i costi ammissibili (140) e indicarne l'importo:

Costi ammissibili

Spese di personale

Costo di strumenti e attrezzature

Costi dei fabbricati e dei terreni

Costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato

Spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca

Altri costi di esercizio

B. Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) (141): ...

L'intensità di aiuto è calcolata in base ai costi ammissibili del progetto.

5.6 Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione (142) (per PMI)

5.6.1

Condizioni generali

A. Indicare l'importo massimo dell'aiuto (non superiore a 200 000 EUR per beneficiario su un periodo di tre anni): ...

B. Si prega di confermare che:

se il prestatore dei servizi non possiede una certificazione nazionale o europea, l'aiuto non copre più del 75 % dei costi ammissibili;

il beneficiario utilizza l'aiuto di Stato per acquistare i servizi al prezzo di mercato (o se il fornitore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, a un prezzo che ne riflette integralmente i costi, maggiorati di un margine di utile ragionevole).

Giustificare nei dettagli le affermazioni di cui sopra:

(140) Per maggiori informazioni si veda la Sezione 5.1.4 della disciplina R&S&I. Si noti che, in caso di innovazione dell'organizzazione, i costi degli strumenti e delle attrezzature coprono esclusivamente i costi degli strumenti e delle attrezzature TIC. (141) L'intensità massima di aiuto è del 15 % delle spese ammissibili per le grandi imprese, del 25 % delle spese ammissibili per le medie imprese, del 35 % delle spese ammissibili per le piccole imprese. (142) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5,6.

+++++ TIFF +++++

5.6.2

Costi ammissibili

A. Di quali tipi di aiuti si tratta?

aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione;

aiuti per servizi di supporto all'innovazione.

B. Se si tratta di aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione, precisare i costi ammissibili e indicarne l'importo

consulenza gestionale: ...

assistenza tecnologica: ...

servizi di trasferimento di tecnologia: ...

formazione: ...

consulenza in materia di acquisizione, protezione e commercializzazione dei diritti di proprietà intellettuale e di accordi di licenza: ...

consulenza sull'uso delle norme: ...

C. Se si tratta di aiuti per servizi di supporto all'innovazione, precisare i costi ammissibili e indicarne l'importo

locali per ufficio: ...

banche dati: ...

biblioteche tecniche: ...

ricerche di mercato: ...

utilizzo di laboratori: ...

etichettatura di qualità: ...

test e certificazione: ...

5.6.3

Condizioni specifiche per gli enti senza scopo di lucro

Se il prestatore dei servizi è un ente senza scopo di lucro, l'aiuto può essere concesso sotto forma di riduzione del prezzo, consistente in tal caso nella differenza tra il prezzo pagato e il prezzo di mercato (o un prezzo che rifletta integralmente i costi maggiorati di un margine di utile ragionevole).

L'aiuto è concesso sotto forma di riduzione del prezzo?

sì

no

In caso affermativo, dimostrare che esiste un sistema che garantisca la trasparenza rispetto all'integralità dei costi dei servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione forniti nonché rispetto al prezzo pagato dal beneficiario, in modo che l'aiuto ricevuto possa essere misurato e controllato.

5.7 Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato (143) (per le PMI)

5.7.1

Condizioni generali

A. Da dove proviene il personale altamente qualificato (144)?

organismi di ricerca

grandi imprese

Se possibile, fornire maggiori informazioni sugli organismi di ricerca e sulle grandi imprese di cui sopra:

(143) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.7. (144) Per la definizione dei termini si veda la Sezione 2.2, lettera k), della disciplina R&S&I.

+++++ TIFF +++++

B. Si prega di confermare che:

il personale messo a disposizione non sostituisce altro personale;

il personale messo a disposizione è assegnato a funzione nuova creata nell'ambito dell'impresa beneficiaria.

Precisare qual è la nuova funzione:

il personale messo a disposizione ha lavorato per almeno due anni presso l'organismo di ricerca o la grande impresa che lo mette a disposizione;

esso si occupa di R&S&I nell'ambito della PME che riceve l'aiuto.

5.7.2

Spese ammissibili e intensità di aiuto

A. Precisare i costi ammissibili e indicarne l'importo:

i costi di personale relativi all'utilizzazione e all'assunzione temporanea del personale altamente qualificato: ...

indennità di mobilità per il personale messo a disposizione: ...

B. Si prega di confermare che i costi di consulenza (pagamento del servizio fornito dall'esperto, senza ricorrere all'esperto interno dell'impresa) sono esclusi dai costi ammissibili dell'aiuto per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

C. Indicare l'intensità massima di aiuto (in %) (145): ...

5.8 Aiuti ai poli di innovazione (146)

5.8.1

Condizioni generali

A. Di quali tipi di aiuti si tratta?

aiuti all'investimento;

aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli.

B. Si prega di confermare che:

l'aiuto è concesso esclusivamente alla persona giuridica che gestisce il polo di innovazione;

il beneficiario è incaricato di gestire la partecipazione e l'accesso ai locali, impianti e attività del polo.

Fornire informazioni dettagliate.

l'accesso ai locali, impianti e attività del polo non è limitato.

C. I canoni pagati per l'utilizzo degli impianti e per la partecipazione alle attività del polo riflettono i relativi costi?

si

no

In caso affermativo, illustrare come.

In caso negativo, fornire maggiori informazioni (specie per quanto riguarda l'esistenza di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE; si veda la Sezione 3.1 della disciplina R&S&I).

D. Allegare un'analisi della specializzazione tecnologica del polo di innovazione, del potenziale regionale esistente, delle capacità di ricerca esistenti, della presenza nella Comunità di poli con finalità analoghe e del volume commerciale potenziale delle attività del polo.

(145) L'intensità massima di aiuto è pari al 50 % dei costi ammissibili, per un periodo massimo di tre anni per impresa e per persona. (146) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 5.8.

+++++ TIFF +++++

5.8.2.

Condizioni specifiche per gli aiuti agli investimenti per l'animazione dei poli

A. Quali tipi di investimenti vengono realizzati?

per la creazione di poli di innovazione;

per l'ampliamento di poli di innovazione;

per l'animazione di poli di innovazione.

B. L'aiuto è destinato a quali tipi di strutture?

locali destinati alla formazione e al centro di ricerca;

infrastrutture di ricerca ad accesso aperto, laboratorio, centro di prove;

infrastrutture di rete a banda larga.

C. Precisare i costi ammissibili e indicarne l'importo:

costi relativi agli investimenti in terreni: ...

edifici: ...

macchinari: ...

impianti: ...

D. Precisare l'intensità di base dell'aiuto (in %) (147): ...

E. Al beneficiario è applicata una maggiorazione?

si

no

In caso affermativo, precisare:

— Viene applicata una maggiorazione per le PMI?

si

no

Specificare il livello della maggiorazione (148). ...

— Viene applicata una maggiorazione per le imprese nelle regioni più periferiche

si

no

In caso affermativo, specificare il livello della maggiorazione per le imprese site nelle regioni più periferiche (149): ...

5.8.3.

Condizioni specifiche per gli aiuti al funzionamento per l'animazione dei poli

A. Durata dell'aiuto: ... anni

Se l'aiuto è concesso per più di 5 anni, fornire solidi argomenti a giustificazione di una così lunga durata (150):

B. L'aiuto è decrescente

si

no

C. Precisare i costi ammissibili e indicarne l'importo:

marketing per attirare nuove imprese nel polo: ...

gestione delle installazioni del polo ad accesso aperto: ...

organizzazione di programmi di formazione, seminari e conferenze per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete tra i membri del polo: ...

(147) L'intensità massima dell'aiuto è pari al 15 % dei costi ammissibili; nel caso di regioni che rientrano nell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, l'intensità massima è la seguente: il 30 % per le regioni con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media del PIL pro capite nell'UE a 25, per le regioni più periferiche con un PIL pro capite più elevato e fino al 1o gennaio 2011 per regioni a effetto statistico; il 40 % per le regioni con un PIL pro capite inferiore al 60 % del PIL pro capite medio nell'UE a 25; il 50 % per le regioni con un PIL pro capite inferiore al 45 % del PIL pro capite medio nell'UE a 25. Per le regioni ad effetto statistico che rientrano nella deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, dal 1o gennaio 2011 l'intensità massima di aiuto è pari al 20 %. (148) L'intensità può essere aumentata di 20 punti percentuali al massimo per le piccole imprese e di 10 punti percentuali al massimo per le medie imprese. (149) L'intensità può essere aumentata di 20 punti percentuali al massimo per le regioni più periferiche con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media del PIL pro capite nell'UE a 25 e di 10 punti percentuali al massimo per le altre regioni più periferiche. (150) In ogni caso non si può superare la durata di 10 anni.

+++++ TIFF +++++

D. Intensità di aiuto:

— aiuti decrescenti (precisare i tassi decrescenti per ciascun anno) (151): ...

— aiuti non decrescenti (%) (152): ...

6. Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto (153)

6.1 Condizione generale

A. L'attività di R&S&I era già stata avviata prima che il beneficiario avesse presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali (154)?

si

no

In caso affermativo, la Commissione ritiene che l'aiuto non costituisca un incentivo per il beneficiario.

B. In caso negativo, indicare le date:

— l'attività di R&D&I è iniziata il: ...

— il beneficiario ha presentato domanda di aiuto alle autorità nazionali il: ...

Si prega di allegare documenti che dimostrino quanto sopra.

6.2 Valutazione dell'effetto di incentivazione

Se l'aiuto è concesso per:

— l'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi,

— poli di innovazione,

— progetti di R&S di grandi imprese,

— studi di fattibilità di grandi imprese,

— progetti di R&S di PMI per importi di aiuto superiori a 7,5 milioni EUR,

— studi di fattibilità di PMI per importi di aiuto superiori a 7,5 milioni EUR,

la Commissione esigerà che l'effetto di incentivazione dell'aiuto sia dimostrato da una valutazione. Passare alle domande successive.

Negli altri casi, la Commissione ritiene che l'effetto di incentivazione sia automaticamente presente per la misura d'aiuto.

6.2.1

Condizioni generali

Se occorre dimostrare l'effetto di incentivazione per più imprese partecipanti al progetto notificato, le informazioni che seguono vanno date per ciascuna di esse.

Per verificare se i progetti di aiuto inducono i beneficiari a modificare il proprio comportamento in modo da aumentare il loro livello di attività di R&S&I, la Commissione richiede una valutazione per le categorie di ricerca per cui considera che l'effetto di incentivazione non sia automaticamente presente.

Si prega di compilare la seguente Sezione sulla valutazione dell'incremento dell'attività di RSI tratteggiando un'analisi comparativa di una situazione senza aiuti e della situazione con gli aiuti previsti.

6.2.2

Criteri

A. Si avrà un aumento delle dimensioni del progetto?

si

no

In caso affermativo, che tipo di aumento?

aumento dei costi totali del progetto (senza diminuzione delle spese sostenute dal beneficiario rispetto a una situazione senza aiuti);

aumento del numero di persone assegnate ad attività di R&S&I;

altri tipi di aumento: ...

Comprovare gli incrementi dichiarati sopra:

(151) L'intensità può ammontare al 100 % il primo anno, ma deve diminuire fino ad arrivare a zero entro la fine del quinto anno. (152) L'intensità massima dell'aiuto è pari al 50 % dei costi ammissibili. (153) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 6. (154) Se la proposta si riferisce alla concessione di aiuti per un progetto di R&S&I, ciò non esclude che il potenziale beneficiario abbia già realizzato studi di fattibilità che non sono coperti dalla richiesta di aiuti di Stato.

+++++ TIFF +++++

B. Si avrà un aumento della portata del progetto?

sì

no

In caso affermativo, che tipo di aumento?

aumento del numero di elementi che costituiscono i risultati attesi del progetto;

un progetto più ambizioso, caratterizzato da una probabilità maggiore di scoperta scientifica o tecnologica o da un rischio di insuccesso più elevato;

altri tipi di aumento: ...

Comprovare gli incrementi dichiarati sopra:

C. Si avrà un aumento del ritmo del progetto?

sì

no

In caso affermativo, dimostrare che il progetto verrà portato a termine più rapidamente con l'aiuto che senza l'aiuto:

D. Si avrà un aumento dell'importo totale della spesa di R&S&I?

sì

no

In caso affermativo, che tipo di aumento?

aumento della spesa totale di R&S&I da parte del beneficiario dell'aiuto;

modifiche dello stanziamento impegnato per il progetto (senza una corrispondente diminuzione degli stanziamenti per altri progetti);

aumento delle spese di R&S&I del beneficiario dell'aiuto in rapporto al fatturato totale;

altri tipi di aumento:

Comprovare gli incrementi dichiarati sopra:

E. Lo Stato membro può anche dimostrare l'effetto di incentivazione dell'aiuto utilizzando altri indicatori quantitativi e qualitativi. Si prega di fornire informazioni e prove:

7. Criteri che determinano la necessità di un esame dettagliato (155)

Se l'aiuto riguarda un progetto di R&S&I o uno studio di fattibilità, si prega di compilare la Sezione 7.1. Se si tratta di aiuti per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi o per poli di innovazione, passare alla Sezione 7.2 della scheda di informazioni complementari. Negli altri casi non è prescritto un esame dettagliato.

7.1 Progetti e studi di fattibilità,

A. I costi ammissibili relativi alla ricerca fondamentale rappresentano il ... (%) del totale dei costi ammissibili (rapporto I).

Se il rapporto I è maggiore del 50 %, vi è una impresa che riceve un aiuto di importo superiore ai 20 milioni EUR (156) per progetto/studio di fattibilità?

sì

no

(155) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 7.1. (156) Se del caso indicare il tasso di cambio applicato per rispondere alla domanda.

+++++ TIFF +++++

B. I costi ammissibili relativi alla ricerca industriale e agli studi di fattibilità preliminari alla ricerca industriale rappresentano il ... (%) del totale dei costi ammissibili (rapporto II).

Se la somma dei due rapporti (I + II) è maggiore del 50 %, vi è una impresa che riceve un aiuto di importo superiore ai 10 milioni EUR per progetto/studio di fattibilità?

si

no

C. Se la somma dei due rapporti (I + II) è minore del 50 %, vi è una impresa che riceve un aiuto di importo superiore ai 7,5 milioni EUR per progetto/studio di fattibilità?

si

no

Se la risposta a una delle tre domande precedenti è affermativa, la misura notificata è soggetta ad un esame dettagliato e occorre fornire informazioni complementari perché la Commissione possa compiere l'esame dettagliato (Sezione 8 della scheda di informazioni complementari).

7.2 Aiuti all'innovazione del processo e dell'organizzazione nei servizi e aiuti ai poli d'innovazione.

Se si tratta di aiuti per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi nei servizi o per poli di innovazione, vi è una impresa che riceve un aiuto di importo superiore ai 5 milioni EUR per progetto?

si

no

Se si tratta di aiuti ai poli di innovazione, è il polo di innovazione (persona giuridica che gestisce il polo di innovazione) che riceve un aiuto di importo superiore ai 5 milioni EUR?

si

no

Se la risposta è affermativa, la misura notificata è soggetta ad un esame dettagliato e occorre fornire informazioni complementari perché la Commissione possa compiere l'esame dettagliato (Sezione 8 della scheda di informazioni complementari).

Si noti che la Commissione procederà ad un esame dettagliato anche in tutti i casi notificati perché esiste un obbligo di notifica individuale a norma del regolamento di esenzione per categoria.

8. Informazioni complementari ai fini di un esame dettagliato (157)

Se al progetto notificato soggetto ad esame dettagliato partecipano più beneficiari, le informazioni che seguono vanno fornite per ciascuno di essi. Le informazioni fornite nella presente Sezione non dispensano dall'obbligo di descrivere dettagliatamente il progetto notificato e tutti i partecipanti nelle precedenti sezioni della scheda.

8.1 Osservazioni generali

L'esame dettagliato mira ad assicurare che importi elevati di aiuto alla R&S&I non alterino la concorrenza in misura contraria al comune interesse, ma contribuiscano effettivamente al suo conseguimento. Ciò accade quando i vantaggi derivanti dall'aiuto di Stato in termini di R&S&I supplementare sono più importanti del danno per la concorrenza e per gli scambi.

Le informazioni richieste più sotto rappresentano un elenco indicativo degli elementi di cui la Commissione può aver bisogno per un esame dettagliato. Si tratta di orientamenti volti a rendere trasparenti e prevedibili le decisioni della Commissione e la relativa motivazione, per garantire la prevedibilità e la certezza del diritto.

A. Gli Stati membri sono invitati ad attingere in particolare alle fonti di informazione elencate sotto. Si prega di indicare se simili documenti giustificativi sono allegati alla notifica.

valutazioni di regimi di aiuti di Stato o di misure di aiuto di Stato precedenti;

valutazioni dell'impatto effettuate dalle autorità che concedono gli aiuti;

valutazioni dei rischi;

relazioni finanziarie;

piani d'impresa interni;

pareri di esperti;

altri studi in materia di R&S&I.

(157) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 7.

+++++ TIFF +++++

B. Indicare gli effetti positivi della misura notificata e allegare i documenti che li comprovano.

aumento netto di attività di R&S&I svolte dall'impresa;

contributo della misura al miglioramento globale del settore interessato per quanto riguarda il livello di R&S&I;
contributo della misura al miglioramento della situazione comunitaria per quanto riguarda la R&S&I nel contesto internazionale;

altri: ...

Per ciascuna delle sezioni seguenti allegare i documenti pertinenti per la misura notificata. Gli Stati membri sono invitati a fornire tutti gli elementi che ritengono utili per l'esame della misura notificata.

8.2 Imperfezioni del mercato (158)

A. Indicare qual è l'imperfezione specifica del mercato che ostacola la R&S&I nel presente caso e giustifica l'aiuto di Stato, allegando i relativi documenti giustificativi.

ricadute di conoscenza (esternalità positive/beni pubblici);

asimmetrie e imperfezioni dell'informazione;

manca di coordinamento.

B. Se gli aiuti di Stato sono destinati a progetti o attività di R&S&I in zone assistite, fornire le seguenti informazioni svantaggi legati alla situazione periferica e ad altre caratteristiche regionali;

specifici dati economici locali, ragioni sociali e/o storiche che giustificano un livello ridotto di attività di R&S&I rispetto ai dati medi rilevanti e/o alla situazione a livello nazionale e/o comunitario;

qualsiasi altro indicatore pertinente che attesti un maggior grado di imperfezione del mercato.

8.3 Strumento adeguato (159)

Indicare per quali motivi lo Stato membro ha deciso di fare ricorso a uno strumento selettivo come l'aiuto di Stato per incrementare le attività di R&S&I e allegare gli opportuni documenti giustificativi:

studi d'impatto della misura proposta;

raffronto con le opzioni alternative prese in considerazione dallo Stato membro;

altri elementi: ...

8.4 Effetto di incentivazione e analisi dell'aiuto (160)

A. Specificare il cambiamento di comportamento del beneficiario cui mira l'aiuto (nuovo progetto avviato a seguito dell'aiuto, potenziamento della dimensione, portata o ritmo di un progetto) e allegare gli opportuni documenti giustificativi.

— Descrivere mediante un'analisi controfattuale il comportamento del beneficiario nel caso in cui il progetto non avesse beneficiato dell'aiuto.

— Illustrare perché l'aiuto sia necessario per rendere il progetto più attraente del progetto descritto nell'analisi controfattuale, cioè lo stesso progetto senza l'aiuto.

(158) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 7.3.1. (159) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 7.3.2. (160) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 7.3.3.

+++++ TIFF +++++

B. Per dimostrare l'esistenza di un effetto di incentivazione si possono utilizzare gli elementi seguenti. Indicare quelli pertinenti per la misura notificata e allegare gli opportuni documenti giustificativi.

livello di redditività;

importo dell'investimento e tempistica dei flussi di cassa;

livello di rischio che presenta il progetto di ricerca (161);

valutazione continua.

8.5 Proporzionalità dell'aiuto (162)

A. Se vi erano più candidati (potenziali) per la realizzazione del progetto di R&S&I nello Stato membro, il beneficiario è stato scelto mediante procedura di selezione aperta?

sì

no

Si prega di fornire informazioni più dettagliate e gli opportuni documenti giustificativi:

B. Spiegare come viene garantito che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo necessario e allegare gli opportuni documenti giustificativi:

8.6 Analisi della distorsione della concorrenza e degli scambi (163)

8.6.1

Mercati rilevanti e effetti sugli scambi

A. Se del caso, descrivere la probabile incidenza dell'aiuto sulla concorrenza nel processo di innovazione (164):

B. Indicare se è probabile che l'aiuto incida su un mercato del prodotto.

sì

no

Precisare quali sono i mercati del prodotto sui quali l'aiuto avrà probabilmente un'incidenza:

C. Per ciascuno di tali mercati, fornire una stima indicativa della quota di mercato del beneficiario:

Per ciascuno di tali mercati, fornire una stima indicativa della quota di mercato delle altre imprese presenti sul mercato. Se possibile, indicare il relativo indice di Herfindahl-Hirschman (HHI):

D. Descrivere la struttura e le dinamiche dei mercati rilevanti, allegando gli opportuni documenti giustificativi:

(161) A questo proposito si noti che per gli aiuti di Stato destinati a progetti o attività di R&S&I situati in zone assistite, la Commissione terrà conto degli svantaggi derivanti dal carattere periferico e di altre specificità regionali che hanno un'incidenza negativa sul livello di rischio del progetto di ricerca. (162) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 7.3.4. (163) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 7.4. (164) L'incidenza sulla concorrenza nel processo di innovazione sarà presa in considerazione se ha un impatto prevedibile sull'evoluzione della concorrenza sui mercati del prodotto. Per maggiori informazioni si veda la Sezione 7.4 (terzo comma) della disciplina R&S&I.

+++++ TIFF +++++

E. Se del caso, fornire informazioni sull'incidenza sugli scambi (spostamento dei flussi di scambio e la delocalizzazione dell'attività economica).

8.6.2

Distorsione degli incentivi dinamici

Nella sua analisi degli effetti dell'aiuto sugli incentivi dinamici a investire dei concorrenti, la Commissione prenderà in considerazione gli elementi seguenti. Indicare per quali di essi sono allegati documenti giustificativi.

importo dell'aiuto;

prossimità al mercato/categoria di aiuto;

procedura di selezione aperta;

barriere all'uscita;

incentivi a competere per un mercato futuro;

differenziazione del prodotto e intensità della concorrenza.

8.6.3

Creazione di potere di mercato

Nella sua analisi degli effetti dell'aiuto sul potere di mercato del beneficiario, la Commissione prenderà in considerazione gli elementi seguenti. Indicare per quali di essi sono allegati documenti giustificativi.

potere di mercato del beneficiario dell'aiuto e struttura del mercato;

livello delle barriere all'ingresso sul mercato;

potere dell'acquirente;

processo di selezione.

8.6.4

Mantenimento di strutture di mercato inefficienti

Indicare se l'aiuto è concesso:

in mercati caratterizzati da sovraccapacità;

ad industrie in declino;

in settori sensibili.

Si prega di fornire informazioni più dettagliate e gli opportuni documenti giustificativi.

9. Cumulo (165)

A. L'aiuto concesso nel quadro della misura notificata è cumulabile con altri aiuti (166)?

sì

no

B. In caso affermativo, indicare quali sono le regole in materia di cumulo applicabili alla misura notificata:

C. Indicare come sarà verificato il rispetto delle regole in materia di cumulo nel quadro della misura notificata.

(165) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 8. (166) Si precisa che gli aiuti a favore della R&S&I non possono essere cumulati con il sostegno de minimis a favore delle stesse spese ammissibili onde evitare che vengano eluse le intensità massime di aiuto stabilite nella disciplina R&S&I.

+++++ TIFF +++++

10. Norme speciali per l'agricoltura e la pesca (167)

A. Gli aiuti alle attività di R&S riguardano prodotti enumerati all'allegato I del trattato CE?

sì

no

In caso affermativo, indicare di quali prodotti si tratta.

B. In caso affermativo, si prega di rispondere alle domande che seguono:

— gli aiuti sono di interesse generale per il particolare settore o sottosettore interessato?

sì

no

In caso affermativo, dimostrarlo.

— prima dell'inizio della ricerca vengono pubblicate su Internet informazioni relative allo svolgimento e alla finalità della stessa? E tali informazioni contengono la data approssimativa dei risultati attesi e l'indirizzo della loro pubblicazione su Internet e precisano che i risultati saranno disponibili gratuitamente?

sì

no

In caso affermativo fornire gli opportuni documenti giustificativi e indicare l'indirizzo Internet:

— i risultati della ricerca sono messi a disposizione su Internet per un periodo di almeno 5 anni? E confermate che tali informazioni su Internet saranno pubblicate simultaneamente ad altre informazioni eventualmente fornite a membri di organismi specifici?

sì

no

In caso affermativo, dimostrarlo.

— gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca E escludono la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, e neppure forniscono un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti?

sì

no

In caso affermativo, dimostrarlo.

Se a tutte e quattro le domande della Sezione B è stata data risposta affermativa, può essere consentita un'intensità di aiuto del 100 %. Altrimenti, gli aiuti alla R&S riguardanti i prodotti di cui all'allegato I del trattato CE sono esaminati in base alle normali regole della disciplina R&S&I.

C. Indicare l'intensità complessiva di aiuto (in %): ...

(167) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 9.

+++++ TIFF +++++

D. Cooperazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (168)

...

La cooperazione è stata approvata ai fini del cofinanziamento comunitario ai sensi dell'articolo 29 del regolamento E/O l'aiuto di Stato è concesso a titolo di finanziamento integrativo ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 alle stesse condizioni e alla stessa intensità del cofinanziamento (169)?

sì

no

Altrimenti, gli aiuti alla R&S riguardanti i prodotti di cui all'allegato I del trattato CE sono esaminati in base alle normali regole della disciplina R&S&I.

11. Relazioni e monitoraggio (170)

11.1 Relazioni annuali

Si noti che ai sensi della disciplina R&S&I lascia impregiudicato l'obbligo di fornire informazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 (171).

Ci impegniamo a presentare relazioni annuali sull'esecuzione della misura notificata, contenenti tutti gli elementi seguenti (172):

- nome del beneficiario,
- importo dell'aiuto per beneficiario,
- intensità di aiuto,
- settori di attività nei quali vengono realizzati i progetti sovvenzionati.

si

11.2 Schede informative, monitoraggio

A. Ci impegniamo a conservare registrazioni dettagliate relative alla concessione degli aiuti, contenenti tutte le informazioni necessarie per accertare il rispetto dei costi ammissibili e dell'intensità di aiuto massima autorizzabile.

si

B. Ci impegniamo a conservare le registrazioni dettagliate di cui sopra (lettera A) per dieci anni dalla data di concessione degli aiuti.

si

C. Ci impegniamo a presentare le registrazioni dettagliate di cui sopra (lettera A) su richiesta della Commissione.

si

12. Altre informazioni

Vogliate fornire in questa Sezione ogni altra informazione che ritenete necessaria ai fini della valutazione della misura o delle misure di aiuto in questione a norma della Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.»

(168) Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1), modificato dal regolamento (CE) n. 1463/2006 (GU L 277 del 9.10.2006, pag. 1). (169) La Commissione autorizza gli aiuti di Stato alla cooperazione ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) qualora siffatta cooperazione sia stata approvata ai fini del cofinanziamento comunitario ai sensi di tale articolo e/o l'aiuto di Stato sia concesso a titolo di finanziamento integrativo ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (CE) n. 1698/2005 alle stesse condizioni e alla stessa intensità del cofinanziamento. (170) Cfr. la disciplina R&S&I, Sezione 10.1. (171) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1). (172) Per i requisiti specifici per gli aiuti ai poli di innovazione si veda la Sezione 10.1.1, quarto comma, della disciplina R&S&I.

+++++ TIFF +++++

c) La scheda di informazioni supplementari 11 è sostituita dalla seguente:

«Parte III.11

Scheda di informazioni complementari sugli aiuti al capitale di rischio

La presente scheda di informazioni complementari deve essere utilizzata per la notifica di tutti i regimi di aiuti ai quali si applicano gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (173). Qualora il regime di aiuti rientri nel campo di applicazione di un'altra disciplina o di altri orientamenti, dovrà essere utilizzato il modulo standard per la notifica previsto dalla disciplina o dagli orientamenti in questione.

1. Beneficiari e campo d'applicazione degli aiuti

1.1 Soggetti operanti nell'ambito del regime (174) (barrare una o più caselle, secondo il caso)

investitori che istituiscono un fondo o che forniscono capitale azionario ad un'impresa o gruppo di imprese. Specificare quali agevolazioni sono concesse:

...

...

...

Specificare i criteri di selezione dei beneficiari (per esempio, bando di gara o invito pubblico):

...

...

...

Gli investimenti vengono effettuati garantendo parità di trattamento tra investitori pubblici e privati?

sì

no

Specificare le modalità.

...

...

...

fondo di investimento, altro veicolo di investimento e/o il relativo gestore. Specificare quali agevolazioni sono concesse:

...

...

...

Specificare i criteri di selezione del beneficiario (fondo/veicolo d'investimento e relativo gestore) e come esso è stato scelto (per esempio, procedura di gara pubblica aperta e trasparente):

...

...

...

I gestori del fondo o la società di gestione ricevono una remunerazione che corrisponde appieno alla remunerazione corrente di mercato in situazioni comparabili?

sì

no

In caso di risposta affermativa, dimostrarlo, allegando gli opportuni documenti giustificativi.

...

...

...

(173) Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (GU C 194 del 18.8.2006, pag. 2) (di seguito "orientamenti"). (174) Per maggiori particolari si veda la Sezione 3.2 degli orientamenti.

+++++ TIFF +++++

Il fondo svolge anche altre attività?

sì

no

In caso affermativo precisare:

...

...

...

le PMI destinatarie degli investimenti. Specificare quali agevolazioni sono concesse:

...

...

...

Specificare i criteri di selezione dei beneficiari:

...

...

...

1.2 Confermiamo che la misura a favore del capitale di rischio (175) esclude (176):

— aiuti ad imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio;

sì

— e aiuti ad imprese in difficoltà:

sì

1.3 Confermiamo che le misure non si applicano agli aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia agli aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese

correnti connesse all'attività di esportazione, né agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione (177):

sì

2. Forma dell'aiuto; dimensioni e durata della misura

2.1. Il regime prevede le seguenti misure e/o strumenti (barrare una o più caselle a seconda dei casi) (178):

costituzione di un fondo di investimento [per esempio, fondo di venture capital (179)] nel quale lo Stato sia socio, investitore o aderente. Specificare:

...

...

garanzie prestate in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di venture capital, ovvero garanzie prestate in relazione ai prestiti in favore di investitori/fondi di investimento in capitale di rischio, dove la copertura pubblica delle potenziali perdite sottostanti non supera il 50 % dell'importo nominale dell'investimento garantito. Specificare:

...

...

...

altri strumenti finanziari in favore di investitori in capitale di rischio o di fondi di capitale di rischio per incentivarli a mettere a disposizione ulteriori capitali per gli investimenti. Specificare:

...

...

...

(175) Per le definizioni di "capitale di rischio" e di "misure a favore del capitale di rischio" si veda la Sezione 2.2, lettere k) e l), degli orientamenti. (176) Cfr. la Sezione 2.1 degli orientamenti. (177) Cfr. la nota precedente. (178) Cfr. la Sezione 4.2 degli orientamenti. (179) Per una definizione si veda la Sezione 2.2, lettera i), degli orientamenti.

+++++ TIFF +++++

incentivi fiscali a favore di fondi di investimento e/o dei loro gestori o di investitori affinché effettuino investimenti in capitale di rischio. Specificare:

...

...

...

misure di altro tipo. Specificare:

...

...

...

2.2. Qual è la dotazione di bilancio complessiva della misura e, se si tratta di un fondo, quali sono le dimensioni del fondo? Specificare:

...

...

...

La misura sarà cofinanziata da un fondo comunitario (Fondo sociale europeo, Fondo europeo di sviluppo regionale, altro)? Specificare:

...

...

...

2.3 Qual è la durata della misura o, nel caso di un fondo, qual è il periodo nel quale il fondo può assumere degli impegni di investimento e per quanto tempo esso può mantenere l'investimento? Specificare:

...

...

...

3. Informazioni generali sulle caratteristiche della misura

3.1. Livello massimo delle tranche di investimento per PMI destinataria (180):

Quali sono le dimensioni massime della tranche di investimento (compresi sia gli investimenti pubblici che quelli privati) per impresa destinataria in un periodo di 12 mesi? Specificare:

...

...

...

Le imprese nelle quali possono essere effettuati gli investimenti sono solo PMI (181) e non sono ammesse le grandi imprese?

sì

3.2. Restrizioni al finanziamento delle fasi seed, start-up e di espansione (182)

Gli investimenti si limitano al finanziamento (barrare una o più caselle a seconda dei casi):

fino alla fase seed per le piccole imprese;

fino alla fase seed per le medie imprese;

fino alla fase start-up per le piccole imprese;

fino alla fase start-up per le medie imprese;

fino alla fase di espansione per le piccole imprese;

(180) Per maggiori particolari e per le limitazioni si veda la Sezione 4.3.1 degli orientamenti. (181) Per una definizione si veda la Sezione 2.2, lettera q), degli orientamenti. (182) Per maggiori particolari si veda la Sezione 4.3.2 degli orientamenti. Per le definizioni di fasi seed, start-up e di espansione si veda la Sezione 2.2, lettere e), f) e g), degli orientamenti.

+++++ TIFF +++++

fino alla fase di espansione per le medie imprese stabilite nelle regioni assistite di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e/o c), del trattato CE;

altre restrizioni. Specificare:

...

...

...

Gli investimenti sono limitati ad imprese stabilite nelle regioni assistite di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e/o c), del trattato CE?

sì

no

3.3 Composizione del finanziamento: strumenti equity, quasi-equity e di debito (183)

La misura comporta finanziamenti alle PMI nella forma di strumenti equity (184)?

sì

no

In caso affermativo, specificare le condizioni alle quali si effettuano gli investimenti (tipo di remunerazione, livello di subordinazione, cartolarizzazione ecc.):

...

...

...

La misura comporta finanziamenti alle PMI nella forma di strumenti quasi-equity (185)?

sì

no

In caso affermativo, specificare le condizioni alle quali si effettuano gli investimenti (tipo di remunerazione, livello di subordinazione, cartolarizzazione ecc.):

...

...

...

Almeno il 70 % degli stanziamenti complessivi destinati alle PMI sono in forma di strumenti di investimento equity e quasi-equity?

sì

no

Specificare le percentuali di strumenti equity e quasi-equity nello stanziamento complessivo:

...

...

...

La misura comporta finanziamenti alle PMI nella forma di strumenti di debito (186)?

sì

no

In caso affermativo, specificare le condizioni alle quali è concesso il credito (tipo di remunerazione, livello di subordinazione, cartolarizzazione ecc.):

...

...

...

Il credito è concesso a condizioni di mercato o nello strumento di debito vi è un elemento di aiuto autorizzato nel quadro di un regime esistente (precisare)?

...

...

...

(183) Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la Sezione 4.3.3 degli orientamenti. (184) Per una definizione si veda la Sezione 2.2, lettera a), degli orientamenti. (185) Per una definizione si veda la Sezione 2.2, lettera c), degli orientamenti. (186) Per una definizione si veda la Sezione 2.2, lettera d), degli orientamenti.

+++++ TIFF +++++

3.4 Partecipazione di investitori privati (187) (188)

Indicare quale percentuale dei fondi per gli investimenti nelle PMI proviene, direttamente o indirettamente, da investitori privati. Specificare:

...

...

...

3.5 Decisioni di investimento orientate alla realizzazione di un profitto (189)

La misura è concepita in modo tale che almeno il 50 % del capitale del fondo è apportato da investitori privati, o almeno il 30 % in caso di misure destinate a PMI situate in zone assistite (190)?

sì

no

Specificare come:

...

...

...

La misura è concepita in modo tale che gli investitori privati effettuano investimenti sulla base di criteri commerciali (vale a dire solo in vista della realizzazione di un profitto), direttamente o indirettamente, nel capitale proprio delle imprese beneficiarie?

sì

no

Specificare come:

...

...

...

È assicurata l'esistenza, per ciascun investimento, di un piano di investimento con informazioni dettagliate sui prodotti e sull'andamento delle vendite e dei profitti, in modo da stabilire preventivamente la redditività dell'investimento?

sì

no

Specificare come:

...

...

...

Esiste una strategia di uscita (191) chiara e realistica per ogni investimento?

sì

no

Fornire informazioni più dettagliate:

...

...

...

3.6 Gestione commerciale (192)

Esiste un accordo tra un gestore professionale o un'impresa di gestione di un fondo e gli aderenti al fondo, il quale — prevede che la remunerazione del gestore sia legata ai risultati?

sì

no

(187) Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la Sezione 4.3.4 degli orientamenti. (188) Le disposizioni sugli investimenti e sui fondi privati si trovano alla Sezione 2.2, lettera b), e alla Sezione 3.2 (secondo comma), degli orientamenti. (189) Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la Sezione 4.3.5 degli orientamenti. (190) Per una definizione si veda la Sezione 2.2, lettera t), degli orientamenti. (191) Per una definizione si veda la Sezione 2.2, lettera p), degli orientamenti. (192) Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la Sezione 4.3.6 degli orientamenti.

+++++ TIFF +++++

— stabilisce gli obiettivi del fondo ed il calendario previsto per gli investimenti?

sì

no

Allegare copia dell'accordo o una sintesi dei principi dell'accordo stesso.

Gli investitori privati del mercato sono rappresentati nel processo decisionale, ad esempio attraverso un comitato consultivo o degli investitori?

sì

no

In caso affermativo, specificare il loro ruolo nel processo decisionale:

...

...

...

Vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza regolamentare nella gestione del fondo?

sì

no

Spiegare.

...

...

...

3.7 Carattere settoriale (193)

La misura è applicabile in tutti i settori?

sì

no

In caso negativo, specificare le tecnologie o i settori e le ragioni che ne giustificano la scelta.

...

...

...

3.8 Altre informazioni

Si prega di fornire qualsiasi altra informazione utile per chiarire le risposte date.

...
...
...

4. Verifica della necessità di effettuare una valutazione dettagliata (194)

Le dimensioni massime della tranche di investimento (compresi sia gli investimenti pubblici che quelli privati) superano 1,5 milioni EUR per impresa destinataria in un periodo di 12 mesi?

si
no

La misura prevede finanziamenti fino alla fase di espansione in medie imprese situate in zone non assistite?

si
no

La misura prevede investimenti ulteriori (di follow-on) in imprese destinatarie che hanno già ricevuto apporti di capitale sovvenzionati per finanziare cicli di finanziamento successivi di entità anche superiore alle soglie di sicurezza generali e al finanziamento delle prime fasi di crescita delle imprese destinatarie?

si
no

(193) Per maggiori particolari e per le condizioni si veda la Sezione 4.3.7 degli orientamenti. (194) Cfr. la Sezione 5.1 degli orientamenti.

+++++ TIFF +++++

La misura a favore del capitale di rischio prevede meno del 70 % degli stanziamenti complessivi per strumenti di investimento equity e quasi-equity nelle PMI destinatarie?

si
no

La misura prevede che meno del 50 % del capitale del fondo sia apportato da investitori privati in caso di misure destinate a PMI situate in zone non assistite, o meno del 30 % in caso di misure destinate a PMI situate in zone assistite?

si
no

Per la fornitura di seed capital alle piccole imprese, la misura prevede i) una minore o nessuna partecipazione di investitori privati e/o ii) la predominanza di strumenti di investimento relativi al debito rispetto agli strumenti equity e quasi-equity?

si
no

È specificamente previsto che intervenga un veicolo di investimento (borse alternative specializzate nelle PMI, comprese le imprese a forte crescita)?

si
no

Sono coperti i costi connessi alla prima selezione delle imprese (costi di esplorazione)?

si
no

Il regime comporta misure e/o strumenti non contemplati nella Sezione 4.2 degli orientamenti, per cui è stata barrata la casella misure di altro tipo nella Sezione 2.1 della presente scheda, e che non sono stati esplicitamente citati sopra?

si
no

La misura comporta altri elementi che ne determinano la non conformità con una o più delle condizioni stabilite nella Sezione 4 degli orientamenti?

si
no

In caso affermativo precisare:

...

...

...

Se è stata data la risposta "sì" a una o più delle domande della presente Sezione, passare alla Sezione 5, altrimenti passare alla Sezione 6.

5. Informazioni supplementari per la valutazione dettagliata (195)

5.1. Effetti positivi degli aiuti

5.1.1.

Esistenza e prova di un disfunzionamento del mercato (196)

Allegare documenti giustificativi dell'esistenza del "disfunzionamento del mercato" al quale la misura dovrebbe rimediare. In particolare, per le misure:

- che prevedono tranches superiori a 1,5 milioni EUR (compresi sia gli investimenti pubblici che quelli privati) per PMI destinataria su un periodo di dodici mesi;
- che prevedono investimenti ulteriori (di follow-on);
- che forniscono finanziamenti per la fase di espansione di medie imprese situate in zone non assistite;
- che prevedono specificamente un veicolo di investimento.

Gli elementi di prova devono basarsi su uno studio che indichi l'ampiezza della carenza di capitale proprio per quanto riguarda le imprese ed i settori destinatari della misura a favore del capitale di rischio. Si prega di allegare lo studio.

Le informazioni pertinenti riguardano la fornitura di capitale di rischio alle PMI e di capitale raccolto da investitori privati, nonché l'importanza del settore del venture capital nell'economia locale. Esse dovrebbero idealmente essere fornite per periodi di tre-cinque anni per gli anni che precedono l'attuazione della misura nonché per il futuro, sulla base di proiezioni ragionevoli, ove disponibili. Le prove presentate potrebbero includere anche i seguenti elementi:

- l'andamento delle attività di raccolta di fondi negli ultimi cinque anni, anche in comparazione con le medie nazionali e/o europee corrispondenti,

(195) Per maggiori particolari sulla valutazione dettagliata e la valutazione comparata si vedano le sezioni 5.1-3 e la Sezione 1.3 degli orientamenti. (196) Cfr. la Sezione 5.2.1 degli orientamenti.

+++++ TIFF +++++

- lo squilibrio monetario (money overhang) attualmente esistente, ossia la differenza tra l'ammontare dei fondi raccolti per investimento da investitori privati e l'importo effettivamente investito,
- la parte di programmi di investimento sovvenzionati dallo Stato nell'investimento totale in capitale di rischio nei tre-cinque anni precedenti,
- la percentuale di nuove imprese start-up che ricevono capitale di rischio,
- la suddivisione per categorie degli investimenti in funzione dei loro importi,
- il confronto tra il numero di piani aziendali presentati e il numero di investimenti effettuati per segmento (importo dell'investimento, settore, ciclo di finanziamento, ecc.),
- qualsiasi altro indicatore rilevante che mostri un disfunzionamento del mercato.

Per le misure destinate a PMI situate in zone assistite, le informazioni rilevanti devono essere completate da qualsiasi altra prova pertinente, comprovante le specificità regionali che giustificano le modalità della misura prevista. I seguenti elementi possono essere rilevanti:

- stima dell'incidenza aggiuntiva della carenza di capitale proprio dovuta alla perifericità e ad altre specificità regionali, in particolare in termini di importo totale del capitale di rischio investito, numero di fondi o di veicoli di investimento presenti nel territorio o a breve distanza, disponibilità di gestori esperti, numero di transazioni e dimensioni medie e minime delle transazioni, ove disponibili,
- dati economici locali specifici, motivi sociali e/o storici di un'offerta sottodimensionata di capitale di rischio, in confronto ai dati e/o alla situazione media rilevante a livello nazionale e/o comunitario, ove del caso,
- qualsiasi altro indicatore rilevante che mostri un maggiore grado di disfunzionamento del mercato.

5.1.2.

Adeguatezza dello strumento (197)

Esiste una valutazione d'impatto della misura?

sì

no

In caso affermativo, allegare una sintesi del testo integrale della valutazione d'impatto.

Sono state prese in considerazione misure alternative per colmare la carenza di capitale proprio, diverse da aiuti di Stato?

sì

no

In caso affermativo precisare:

...

...

...

Sono state assunte altre iniziative per affrontare i problemi sul versante dell'offerta e della domanda all'origine della carenza di capitale proprio delle PMI destinatarie?

sì

no

In caso affermativo precisare:

...

...

...

Si è valutato come le altre iniziative interagiranno con la misura a favore del capitale di rischio notificata?

sì

no

In caso di risposta affermativa, specificare:

...

...

...

(197) Cfr. la Sezione 5.2.2 degli orientamenti.

+++++ TIFF +++++

5.1.3.

Effetto di incentivazione e necessità dell'aiuto (198)

La misura o il fondo di capitale di rischio sono gestiti da professionisti del settore privato?

sì

no

La misura è gestita da professionisti indipendenti scelti mediante una procedura trasparente e non discriminatoria (preferibilmente un bando di gara aperto)?

sì

no

I gestori dispongono di esperienza e competenze comprovate negli investimenti sul mercato dei capitali, di preferenza nello stesso settore o settori destinatari del fondo, nonché di conoscenze dei pertinenti aspetti giuridici e contabili?

sì

no

In caso affermativo precisare:

...

...

...

Esiste un comitato di investimento, indipendente dall'impresa di gestione del fondo e composto da esperti indipendenti provenienti dal settore privato con un'esperienza significativa nel settore destinatario e, preferibilmente, anche da rappresentanti degli investitori o da professionisti indipendenti scelti mediante una procedura trasparente e non discriminatoria (preferibilmente un bando di gara aperto)?

sì

no

In caso affermativo precisare:

...

...

...

Gli esperti forniranno ai gestori o alla società di gestione analisi della situazione esistente e del futuro del mercato previsto, valutando e proponendo potenziali imprese destinatarie con buone prospettive di investimento?

sì

no

In caso affermativo precisare:

...

...

...

Indicare l'importo degli stanziamenti complessivi/l'entità del fondo.

...

Indicare i costi di transazione stimati.

...

Vi sarà una partecipazione diretta di business angels (199) per gli investimenti nella fase seed?

sì

no

In caso affermativo precisare:

...

...

...

(198) Cfr. la Sezione 5.2.3 degli orientamenti. (199) Per una definizione si veda la Sezione 2.2, lettera s), degli orientamenti.

+++++ TIFF +++++

Sono stati previsti altri meccanismi per garantire l'effetto di incentivazione e la necessità dell'aiuto?

sì

no

In caso affermativo precisare:

...

...

...

5.1.4.

Proporzionalità (200)

La misura comporta (barrare una o più caselle a seconda dei casi):

un bando di gara aperto per la scelta dei gestori o della società di gestione. Specificare.

...

...

...

un bando di gara o invito pubblico agli investitori. Specificare.

...

...

...

altri meccanismi che assicurino che i gestori o gli investitori non beneficino di una remunerazione eccessiva. Specificare.

...

...

...

5.2. Effetti negativi dell'aiuto

5.2.1.

Esclusione (201)

Allegare materiale relativo al rischio di esclusione al livello degli investitori, dei fondi di investimento o dei veicoli di investimento.

Possono per esempio essere rilevanti i seguenti elementi:

- il numero di imprese di capitale di rischio/fondi/veicoli di investimento presenti a livello nazionale o nella zona, in caso di fondi regionali, e dei segmenti nei quali operano,
- le imprese destinatarie in termini di dimensioni delle imprese, fase dello sviluppo e settore di attività economica,
- le dimensioni medie delle transazioni e possibilmente le dimensioni minime che giustificerebbero un controllo da parte dei fondi o degli investitori,
- l'importo complessivo del capitale di rischio disponibile per le imprese destinatarie, il settore e la fase di sviluppo destinatari della misura in questione.

Se gli investimenti non sono limitati ad imprese stabilite nelle regioni assistite e vanno al di là della fase di start-up per le medie imprese, è stabilito un massimale per il finanziamento complessivo di un'impresa attraverso la misura?

sì

no

In caso affermativo precisare:

...

...

...

(200) Cfr. la Sezione 5.2.4 degli orientamenti. (201) Cfr. la Sezione 5.3.1 degli orientamenti.

+++++ TIFF +++++

Se è previsto un investimento ulteriore, sono previste limitazioni specifiche relative all'importo massimo da investire in ogni PMI destinataria, alle fasi dell'investimento ammissibili all'intervento e/o al periodo durante il quale può essere concesso l'aiuto, tenendo conto anche del settore interessato e della dimensione del fondo?

sì

no

In caso affermativo precisare:

...

...

...

La misura prevede una limitazione del numero di cicli di investimento per ciascuna PMI destinataria o un massimale per l'importo che può essere investito in una singola impresa?

sì

no

In caso affermativo precisare:

...

...

...

Se è previsto un investimento ulteriore, sono previsti l'importo massimo da investire in ogni impresa destinataria e limitazioni quanto alle fasi dell'investimento ammissibili all'intervento e/o al periodo durante il quale può essere concesso l'aiuto, tenendo conto anche del settore interessato e della dimensione del fondo?

sì

no

In caso affermativo precisare:

...

...

...

Se è prevista una scarsa partecipazione di investitori privati, è previsto un aumento progressivo della loro partecipazione durante la durata del fondo, tenendo conto in particolare della fase di sviluppo, del settore interessato, dei rispettivi livelli di partecipazione agli utili e di subordinazione ed eventualmente dell'ubicazione nelle zone assistite delle PMI destinatarie?

si

no

In caso affermativo precisare:

...
...
...

Per le misure che forniscono soltanto seed capital, esiste un meccanismo per garantire che lo Stato riceva un rendimento adeguato sul suo investimento, commisurato ai rischi affrontati, in particolare quando lo Stato finanzia l'investimento sotto forma di strumenti quasi-equity o di strumenti di debito, il cui rendimento dovrebbe ad esempio essere collegato a diritti potenziali di sfruttamento (ad esempio diritti d'autore) derivanti dai diritti di proprietà intellettuale generati a seguito dell'investimento?

si

no

In caso affermativo precisare:

...
...
...

+++++ TIFF +++++

5.2.2.

Altre distorsioni della concorrenza (202)

Indicare la redditività complessiva delle imprese beneficiarie di investimenti in passato e le prospettive di futura redditività.

...
...
...

Qual è il tasso di fallimento previsto delle imprese destinatarie della misura? Specificare:

...
...
...

Quali sono le dimensioni massime della tranche di investimento (compresi sia gli investimenti pubblici che quelli privati), previste rispetto al fatturato e ai costi delle PMI destinatarie? Specificare:

...
...
...

Se la misura ha carattere settoriale, vi è una sovraccapacità nel settore che beneficia dell'aiuto? Descrivere in breve la situazione economica del settore o dei settori interessati.

...
...
...

Sono previsti altri meccanismi per limitare le distorsioni di concorrenza? Specificare:

...
...
...

6. Cumulo (203)

Gli aiuti concessi nel quadro della misura notificata possono essere cumulati con altri aiuti (204)?

si

no

In caso affermativo, specificare (indicare per esempio con quali tipi di aiuto si cumulano gli aiuti concessi nel quadro della misura notificata).

...

...

...

In caso affermativo, confermare quanto segue.

Lo Stato membro si impegna a ridurre le soglie o gli importi massimi ammissibili pertinenti dell'aiuto del 50 %, in generale, e del 20 % per le imprese destinatarie situate in zone assistite, nei primi tre anni del primo investimento in capitale di rischio e fino a concorrenza dell'importo complessivo ricevuto, qualora il capitale fornito ad un'impresa destinataria nell'ambito di una misura a favore del capitale di rischio che rientra nel campo di applicazione dei presenti orientamenti venga utilizzato per finanziare un investimento iniziale o altri costi ammissibili ad aiuti in applicazione di altri regolamenti di esenzione per categoria, orientamenti, discipline o altri testi relativi agli aiuti di Stato. Tale riduzione non si applica alle intensità di aiuto previste nella disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (205) o in eventuali discipline successive o regolamenti di esenzione in materia.

si

(202) Cfr. la Sezione 5.3.2 degli orientamenti. (203) Cfr. la Sezione 6 degli orientamenti. (204) Per il cumulo con aiuti de minimis si veda l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di esenzione per categoria de minimis, regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis) (GU L 389 del 28.12.2006, pag. 5). (205) GU C 45 del 17.2.1996, pag. 5.

+++++ TIFF +++++

7. Monitoraggio (206)

Lo Stato membro si impegna a presentare alla Commissione relazioni annuali contenenti una tabella riassuntiva con una suddivisione degli investimenti effettuati dal fondo o nell'ambito della misura a favore del capitale di rischio, compreso un elenco di tutte le imprese beneficiarie di misure a favore del capitale di rischio, come pure una breve descrizione dell'attività dei fondi di investimento con dettagli delle operazioni potenziali valutate e delle operazioni effettivamente compiute, nonché delle prestazioni dei veicoli di investimento con informazioni aggregate sulla quantità di capitale raccolto mediante il veicolo stesso.

si

Lo Stato membro si impegna a pubblicare su Internet il testo integrale di tutti i regimi di aiuto definitivi come approvati dalla Commissione e a comunicare il relativo indirizzo Internet alla Commissione.

si

Lo Stato membro si impegna a conservare per almeno 10 anni registrazioni dettagliate relative alla concessione di aiuti per tutte le misure di aiuto a favore del capitale di rischio; tali registrazioni conterranno tutte le informazioni necessarie per stabilire che siano state rispettate le condizioni previste dagli orientamenti, in particolare per quanto riguarda l'entità delle tranche di investimento, le dimensioni dell'impresa destinataria (piccola o media), la fase dello sviluppo dell'impresa destinataria (seed, start-up o espansione), il settore di attività (preferibilmente al livello a 4 cifre della classificazione NACE), nonché informazioni sulla gestione dei fondi e sugli altri criteri citati nei presenti orientamenti.

si

Lo Stato membro si impegna a presentare alla Commissione, qualora essa lo richieda, le registrazioni di cui sopra.

si

8. Altre informazioni

Lo Stato membro è pregato di dare qui tutte le altre informazioni che ritiene utili ai fini della valutazione delle misure in oggetto ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese.

(206) Cfr. la Sezione 7.1 degli orientamenti.»

+++++ TIFF +++++

ALLEGATO II

L'allegato II del regolamento (CE) n. 794/2004 è sostituito dal testo seguente:

«ALLEGATO II

MODULO DI NOTIFICA SEMPLIFICATO

Questo modulo può essere utilizzato per la notifica semplificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (1).

1. Regime di aiuti già autorizzato (2) 1.1. Numero di aiuto assegnato dalla Commissione: ... 1.2. Titolo: ... 1.3. Data di autorizzazione [con riferimento alla lettera della Commissione SG[...]D/...]:... 1.4. Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea: ... 1.5. Obiettivo principale (specificarne uno): ... 1.6. Base giuridica: ... 1.7. Dotazione globale: ... 1.8. Durata: ...

2. Strumento soggetto a notifica

nuova dotazione (specificare la dotazione totale e annua in moneta nazionale):...

nuova durata (specificare a partire da quale data ed entro quale data può essere concesso l'aiuto): ...

criteri più severi (indicare se la modifica riguarda una riduzione dell'intensità dell'aiuto o le spese ammissibili e fornire i particolari): ...

3. Validità degli impegni

Confermare che gli impegni assunti dallo Stato membro ai fini di un regime di aiuti già approvato rimangono pienamente validi anche per la nuova misura notificata.

Allegare una copia delle parti pertinenti del testo o dei testi definitivi della base giuridica (o indicare il link a un sito web).

(1) Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/2006 (GU L 407 del 30.12.2006, pag. 1). (2) Se il regime di aiuto è stato notificato alla Commissione in più di una occasione, fornire i dati relativi all'ultima notifica completa autorizzata dalla Commissione.»

+++++ TIFF +++++
